



COMUNE DI
COMUNE DE

ROISAN



Si attesta che il presente elaborato di variante generale sostanziale al PRG è stato adeguato alle proposte di modificazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1395 del 5/10/2012.

Roisan lì

Il segretario comunale

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE Variante non sostanziale al P.R.G.C. Modifiche alle NTA e ad alcune sottozone di tipo B

NTA	NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE	
	VARIANTE N. 1 NOVEMBRE 2016	
Adozione:	Approvazione Regione: DGR 1935 del 5/10/2012	
	Approvazione comune: DCC	
Aggiornamenti: 01 novembre 2016 PER ADOZIONE 20 marzo 2017 per approvazione	Pubblicazione su B.U.R.	
Il Sindaco Sig. Gabriel DIEMOZ		
Tecnici incaricati: Arch. Edi VUILLERMOZ		

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE	6
Capo I- Fonti	6
Art. 1 (Terminologia)	6
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)	8
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG).....	9
Art. 4 (Contenuti del PRG).....	10
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG).....	11
Capo II- Disposizioni generali	12
Art. 6 (Infrastrutture e servizi)	12
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)	14
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia).....	15
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali).....	17
Art. 10 (Usi e attività).....	18
Art. 11 (Equilibri funzionali).....	24
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero).....	24
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione).....	26
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento).....	28
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)	31
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi).....	33
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche).....	34
Art. 18 (Fasce di rispetto)	35
Art. 19 (Difesa del suolo).....	36
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico).....	38
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria).....	39
TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE	40

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.....	40
Art. 22 (Unità di paesaggio).....	40
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio).....	41
Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)	44
Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale).....	45
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)	48
Art. 27 (Percorsi storici)	49
Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica	50
Art. 28 (Trasporti)	50
Art. 29 (Sorgenti, pozzi)	51
Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")	54
Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia).....	55
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)	56
Art. 33 (Viabilità)	57
Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)	62
Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti).....	63
Art. 36 (Industria e artigianato).....	64
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione).....	65
Art. 38 (Cimitero comunale).....	68
Art. 39 (Aree sportive e altre attrezzature turistiche).....	69
Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica.....	70
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)	70
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica).....	71
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)	72
Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità.....	73
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)	73
Art. 44 (Sottozone di tipo "A").....	77

Art. 45	(Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”).....	81
Art. 46	(Sottozone di tipo “B”)	83
Art. 47	(Sottozone di tipo “C”).....	86
Art. 48	(Sottozone di tipo “D”).....	88
Art. 49	(Sottozone di tipo “Ea”)	89
Art. 50	(Sottozone di tipo “Eb”).....	91
Art. 51	(Sottozone di tipo “Ec”)	94
Art. 52	(Sottozone di tipo “Ed”).....	96
Art. 53	(Sottozone di tipo “Ee”)	99
Art. 54	(Sottozone di tipo “Ef”).....	100
Art. 55	(Sottozone di tipo “Eg”)	101
Art. 56	(Sottozone di tipo “Eh”).....	105
Art. 57	(Sottozone di tipo “Ei”).....	107
Art. 58	(Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)	108
Art. 59	(Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori).....	109
Art. 60	(Sottozone di tipo “F”)	110
Art. 61	(Aree destinate a servizi).....	112
Art. 62	(Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)	116

Capo V- Ambiti inedificabili117

Art. 63	(Aree boscate)	117
Art. 64	(Zone umide e laghi).....	118
Art. 65	(Terreni sedi di frane)	119
Art. 66	(Terreni a rischio di inondazione).....	121
Art. 67	(Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)	123
Art. 68	(Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)	124

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI125

Art. 69	(Destinazioni d’uso in atto)	125
Art. 70	(Vigilanza e sanzioni)	126
Art. 71	(Poteri di deroga).....	127
Art. 72	Definizioni	127

Titolo I - Disposizioni direttive

Capo I- Fonti

Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
 - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
 - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
 - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
 - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
 - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
 - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con lr 10 aprile 1998, n. 13;
 - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della lr 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
 - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
 - i) PST = Piano di sviluppo turistico lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
 - j) PSR = Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006 Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2000) 2903
 - k) dia = denuncia di inizio attività , lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 61;
 - l) ced = concessione edilizia, lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 60;
 - m) l = legge dello Stato
 - n) lr = legge della Regione Valle d'Aosta
 - o) PTA = Piano di tutela della acque – ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/1999 e smi
 - p) D.leg.vo = decreto legislativo dello Stato.

Nota: in blu le variazioni per variante non sostanziale data 01 novembre 2016 e aggiornate al marzo 2017 a seguito dell'accoglimento delle osservazioni della direzione Pianificazione territoriale di cui alla lettera del 17/2/2017 prot. 1530

In verde toponimi aggiornati

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le diverse sottozone ¹, tenuto conto delle porzioni di sistemi ambientali ²che ricomprendono le diverse porzioni di “aree” , e gli interventi relativi ai diversi settori ³.
2. Per l’individuazione delle disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle disposizioni generali, di cui al Capo II, a quelle finali di cui al Titolo III ed a quelle di tipo regolamentare-edilizio, quelle riguardanti:
 - a) la sottozona nella quale è ubicato l’immobile interessato e le prescrizioni urbanistiche ;
 - b) le prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone di cui agli artt da 44 a 60;
 - c) l’appartenenza o meno dell’immobile a una o più aree di cui agli artt da 61 a 67;
 - d) le prescrizioni urbanistiche relative alle aree di cui alla lettera c);
 - e) la verifica del rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt da 11 a 16;
 - f) le prescrizioni urbanistiche relative alle attrezzature di cui alla lettera e);
 - g) gli ambiti in edificabili e relative prescrizioni di cui al titolo V della l.r. 11/98 e s.m.i.
3. La relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi descrive la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le sottozone omogenee di tipo A, B, C, Ed, Eh e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico di grado massimo o medio sono contrassegnate con un asterisco “*” sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e nelle relative tabelle e per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di cui agli articoli 35,36 e 37 della LR 11/1998 e s.m.i..
5. Le note in calce alle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
6. Nelle tabelle relative alle sottozone le sole colonne relative al PRG sono prescrittive⁴.

¹ *Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421*

² *NAPTP TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO*

³ *NAPTP Titolo III – NORME PER SETTORI*

⁴ *Le tabelle sono contenute nella relazione*

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, “*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta*”, art. 11, comma 1.
2. Ai sensi delle NAPTP, art. 3, il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 (Contenuti del PRG)

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3, e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II – *Norme per parti di territorio* – e TITOLO III – *Norme per settori* -.

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Gli elaborati⁵ costituenti il PRG si compongono di:
 - a) cartografia motivazionale (in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale; in scala 1:5.000 per le parti antropizzate):
 - 1) M1 – Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso turistico;
 - 2) M2 – Carta di analisi dei valori naturalistici (non compilata per assenza di notazioni);
 - 3) M3 – Carta di uso del suolo e strutture agricole;
 - 4) M4 – Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali;
 - 5) M5 – Carta dei vincoli paesaggistici-ambientali;
 - 6) ambiti inedificabili;
 - b) cartografia prescrittiva (in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate; in scala 1:1.000 per particolari prescrizioni quali la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A e per gli strumenti attuativi):
 - 1) P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;
 - 2) P2 – Carta di tutela e valorizzazione naturalistica (non compilata per assenza di determinazioni prescrittive ad essa relative);
 - 3) P3 – Carta degli elementi, di usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
 - 4) P4 – Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG;
 - 5) ambiti inedificabili⁶;
 - c) Relazione;
 - d) Norme di attuazione (NTA);
2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi della lr 11/1998 e smi, art. 14, comma 5, lettera a)⁷, e con le procedure previste dalla lr 11/1998 e smi, art. 17.

⁵ *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4.*

Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

⁶ *Comprende la cartografia e le NTA di cui al Titolo V della lr 11/1998*

⁷ *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 14, comma 5, lettera a): dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.*

3. La rappresentazione di fabbricati sulla base catastale non certifica la loro regolarità urbanistica ed edilizia.
4. La base catastale non è probatoria.

Capo II- Disposizioni generali

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali⁸.
2. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale¹ o regionale¹¹. I servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozona di tipo A, B, C, E, sono ricompresi in una sottozona di tipo Fb.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP⁹ nonché le disposizioni della Lr 11/1998 e smi e relativi provvedimenti attuativi¹⁰ e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
 - a) acquedotto capace di fornire litri 350 al giorno per abitante insediabile¹¹;
 - b) sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33.
 - d) per le sottozone diverse dalle sottozone di tipo E: rete di fornitura energetica.
5. Nelle sottozone di tipo E il livello infrastrutturale primario è costituito da:

⁸ Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

⁹ NAPTP, art.23, commi 10 e 11.

¹⁰ Lr 6 aprile 1998, n. 11, Art. 23

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative della Legge Regionale 6 Aprile 1998, N. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (Indici urbanistici)

¹¹ Quantità di litri per abitante da desumere dal Piano regionale di tutela delle acque. **Capitolo 2. Scheda 3.A.3**

- a) Dotazione di acqua potabile attraverso allacciamento all'acquedotto comunale o proveniente da altra fonte a condizione che la potabilità sia certificata ai sensi delle norme sanitarie attinenti al consumo umano dell'acqua.
 - b) Smaltimento delle acque reflue attraverso la rete fognaria o mediante adeguati impianti autonomi di trattamento delle acque.
 - c) Accessibilità attraverso strade, anche pedonali, pubbliche, consortili o private.
6. L'amministrazione comunale verifica ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio comunale, l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo di cui all'art. 23¹² della l.r. 11/1998 e s.m.i., relativamente a:
- a) per la sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc.), assistenza all'infanzia (asili nido,...);
 - b) per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
 - c) per l'istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;
 - d) per la cultura: centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e simili;
 - e) per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
 - f) per l'amministrazione: uffici comunali, cimitero;
 - g) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e simili.

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui alla lr 11/1998 e smi, artt. 48, 49, 50¹³, relativamente alle zone di tipo A, oltre al PUD, lo strumento attuativo può essere costituito dall'apposita normativa di attuazione di cui alla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 2¹⁴; ulteriori strumenti attuativi sono costituiti dai programmi integrati, dalle concertazioni e dalle intese per la riqualificazione del territorio di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 51.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure di cui alla lr 11/1998 e smi, TITOLO IV, nonché i titoli abilitativi, di cui all'art. 59 della legge stessa, rilasciabili in assenza di PUD.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammessa la concessione edilizia (ce) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio della concessione edilizia, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge¹⁵, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione¹⁶.
6. Alle attività comportanti trasformazioni urbanistiche, opera la disciplina di cui all'art. 24, comma 8, NAPTP.
7. Agli insediamenti di nuovo impianto individuati nelle sottozone di tipo C opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 24, commi 10,11,12 ; art. 25, commi 4, 5 e 6.

¹³ Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

¹⁴ Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

¹⁵ lr 6 aprile 1998, n. 11- Art. 68. (Concessione gratuita).

¹⁶ lr 6 aprile 1998, n. 11- Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72

Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale si distinguono tra interventi di recupero di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente:

a) interventi di recupero¹⁷:

- 1) la manutenzione straordinaria;
- 2) il restauro;
- 3) il risanamento conservativo;
- 4) la ristrutturazione edilizia. Rientrano altresì nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge e gli interventi di ampliamento planimetrico nella misura massima del 20% ove ammesso;
- 5) gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
- 6) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso, ai sensi della l.r. 11/1998 e s.m., art. 52, comma 4, lettera i);
- 7) gli ampliamenti di edifici ove eseguibili, se ricompresi in sottozona di tipo A, ai sensi di legge o di un PUD o di una NA
- 8) interventi sulle infrastrutture e sulle opere di urbanizzazione
- 9) la ristrutturazione urbanistica.

b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:

- 1) la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
- 2) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
- 3) l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
- 4) l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;

¹⁷ Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515 e 09.08.2004 n. 2761 e s.m. - "Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11, Capitolo 2 - Paragrafo G - legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11, art. 52 (Disciplina Applicabile Nelle Zone Territoriali Di Tipo A)."

Deliberazione della giunta regionale 17 Aprile 2000, n. 1180 - "Precisazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione N. 2515 del 26 luglio

- 5) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 - 6) i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
- c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
- d) altri interventi:
- 1) il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74;
 - 2) riconversione ai sensi di legge¹⁸;
 - 3) rilocalizzazione ai sensi di legge¹⁹; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5;
 - 4) demolizione e ricostruzione a pari volumetria²⁰;
 - 5) scavi e movimenti di terra;
 - 6) depositi di materiale;
 - 7) scavi archeologici.
2. Si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico nonché di rendimento energetico nell'edilizia²¹.
3. E' ammissibile disattendere la disposizione di cui al comma 2 relativamente agli edifici classificati dal prg di pregio, documento e monumento qualora, su parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, tale disposizione possa pregiudicare la conservazione o il valore del bene.

¹⁸ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3

¹⁹ NAPTP art. 25, comma 4

²⁰ Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.21999 n. 2515 e sm; NAPTP art. 37, comma 4.

²¹ Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 27 luglio 2005, in GU n. 178 del 2 agosto 2005; D.Lgs 10 agosto 2005n. 192; lr 18.04.2008 n. 21.

Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli comportanti significative trasformazioni del territorio. Tali interventi si attuano mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; a titolo non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:
 - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
 - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto;
 - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi²²;
 - d) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori degradanti in esse presenti²³;
 - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a m² 5.000;
 - f) ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a m² 50.000 ai sensi delle NAPTP, art. 26, comma 6²⁴;
 - g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg con superficie superiore a Ha 1;
 - h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5 ha;
 - i) serre, oltre 1.000 m².

²² *lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4*

²³ *NAPTP, art. 40*

²⁴ *NAPTP, art. 26, comma 6, : Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.*

Art. 10 (Usi e attività)

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla lr n. 11/1998, art. 73 sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso (a1);
 - b) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia (a2);
 - c) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria (a3).
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
 - a) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia (b1);
 - b) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia (b2);
 - c) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura (b3);
 - d) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura (b4);
 - e) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura (b5);
 - f) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura (b6);
 - g) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle (b7);
 - h) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle (b8);

- i) attività pastorizie con i relativi servizi , caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature (b9);
- j) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (b10);
- k) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate (b11);
- l) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate (b12);
- m) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche (b13);
- n) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche (b14);
- o) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature; (b15),
- p) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (b16);
- q) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco (b17);
- r) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco (b18);
- s) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi (b19);
- t) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi (b20);
- u) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie (b21);
- v) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto

- infrastrutturale con attività pastorizie (b22);
- w) centri di turismo equestre (b23);
- x) agriturismo (b24).
4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali (c1);
 - b) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (c2);
 - c) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali (c3);
 - d) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale (c4).
5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazione permanente o principale (d1);
 - b) bed and breakfast (d2).
 - c) uffici ed agenzie (d3);
6. La destinazione ad abitazione temporanea (dbis1)²⁵.
7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);
 - b) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale (e2);
 - c) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi (e3);
 - d) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi (e4);
 - e) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione (e5);

²⁵ Art. 73 l.r. 11/1998 come modificato dall'art. 45 della l.r. 21 del 29 dicembre 2003

- f) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio (e6);
 - g) le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati (e7).
8. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) esercizi di vicinato (f1);
 - b) medie strutture di vendita di minori dimensioni (f2);
 - c) commercio su aree pubbliche (f3);
 - d) **Attività commerciali prive di superfici di vendita (f4).**
9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) alberghi (g1);
 - b) residenze turistico-alberghiere (g2);
 - c) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie (g3);
 - d) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù (g4);
 - e) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi (g5);
 - f) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs) (g6);
 - g) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere (g7);
 - h) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio (g8);
 - i) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici (g9);
 - j) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar (g10);
 - k) sosta temporanea autocaravan (g11);
 - l) case ed appartamenti per vacanza (g12).
10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante (h1);
 - b) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante (h2).

11. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) grandi strutture di vendita (i1);
 - b) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni (i2);
 - c) **Attività commerciali prive di superfici di vendita (i3).**
12. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) impianti sportivi coperti (l1);
 - b) impianti sportivi all'aperto (l2);
 - c) impianti per pubblici spettacoli (l3);
 - d) impianti di trasporto a fune(l4);
 - e) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature (l5);
 - f) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l6).
13. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi (m1);
 - b) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi (m2);
 - c) impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi (m3);
 - d) altri impianti di radio- telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale (m4);
 - e) cabine di trasformazione dell'energia elettrica, manufatti strettamente connessi con la produzione di energia da fonte rinnovabile (m5).
 - f) impianti funiviari o di trasporto per materiali o persone su rotaia (m6)²⁶;
14. **E' ammesso il mantenimento delle destinazioni in atto alla data di approvazione del PRG ancorché in contrasto con le destinazione di sottozona. Sui fabbricati con destinazione d'uso in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse nella sottozona sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico²⁷.**

²⁶ DPR 11 luglio 1980, n. 753

²⁷ Art. 74, comma 4 l.r. 11/98

15. La destinazione d'uso di un fabbricato esistente è desunta dal permesso di costruire o da altro titolo abilitativo e in mancanza di questo *da altra documentazione, ritenuta probante dal comune, quali atti notarili, fotografie e descrizioni di altra natura. Le destinazioni d'uso possono non coincidere con le classificazioni catastali.*

Art. 11 (Equilibri funzionali)

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 2, attengono agli aspetti seguenti:
 - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
 - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
 - c) usi e attività di cui all'art. 10;
 - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili senza condizioni.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Nelle sottozone di tipo E è considerato sufficiente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b).
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi artigianali, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate²⁸:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi assicurata per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni da strade principali;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne²⁹;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione con percorsi pedonali protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;

²⁸ NAPTP, art. 25, commi 4 e 5

²⁹ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Capitolo III.

- d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
- e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
- f) quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive³⁰, verde pubblico e parcheggio, non inferiore al venti per cento nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario; resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta³¹.
4. Gli interventi di riconversione produttiva con ristrutturazione edilizia, ampliamenti, oltre a quanto indicato al comma 3, sono subordinati all'esistenza nel concreto di una superficie attrezzata a spazi pubblici, ad attività collettive³², verde pubblico e parcheggio, non inferiore al 20% della superficie territoriale³³;
5. Nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio e verde per gli stessi specificatamente prescritta³⁴.
6. Gli interventi di recupero comportanti l'incremento di unità abitative in sottozone di tipo A sono assentibili a condizione che ogni nuova unità abitativa sia dotata di un posto auto, accessibile dalla pubblica strada e di dimensioni minime di m. 2.50*5.00;
7. Le modificazione d'uso che comportino maggiori dotazioni di parcheggi, per edifici esistenti non compresi nelle sottozone di tipo A, è subordinata alla realizzazione di aree di parcheggio ragguagliate a quelle necessarie per nuove costruzioni.

³⁰ NAPTP, art. 25, comma 6

³¹ NAPTP, articolo 23, comma 5

³² NAPTP, art. 25, comma 6

³³ deliberazione della GR 24 marzo 1999, n. 517/XI: Parcheeggi funzionali ad attività produttive. Il PRG prevede, ove necessario, specifiche ed adeguate aree di parcheggio a servizio di destinazioni ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbano-abitativi valutando le esigenze di stazionamento sia interne che esterne delle sottozone, tenuto conto dell'afflusso prevedibile e della tipologia dell'utenza. Nelle aree industriali gli spazi di sosta per il personale, gli spazi per il carico e lo scarico, il deposito dei materiali e delle merci sono escluse dal computo degli spazi pubblici e sono a carico dell'attività produttiva, nelle dimensioni fissate dal PRG.

³⁴ NAPTP, articolo 23, comma 5

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Nelle sottozone di tipo E è considerato sufficiente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b). Tali verifiche sono effettuate via a via che pervengono le istanze.
2. Qualora non si verificassero la condizioni minime richieste il richiedente la concessione potrà provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi industriali ed artigiani oltre a quanto indicato al comma 1, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate³⁵:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante - di adeguate derivazioni da strade statali;
 - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne³⁶;
 - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione con percorsi pedonali protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
 - d) aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
 - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.
 - f) la quota di superficie territoriale da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive³⁷, verde pubblico e parcheggio, dovrà essere non inferiore al venti per cento; nel caso in cui siano associati insediamenti industriali e/o artigianali ad insediamenti commerciali e, in genere, di tipo terziario, resta fermo l'obbligo di riservare agli insediamenti commerciali e, in genere, del terziario, la superficie a parcheggio per gli stessi specificatamente prescritta³⁸.
4. Gli edifici di nuova costruzione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) e le parti di edifici oggetto di ampliamento , di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) punto 7) devono essere dotati di spazi di parcheggio nella misura minima di mq 1 (uno) ogni 3 mq di Sur. Tali spazi sono solo ed

³⁵ NAPTP, art. 25, comma 5

³⁶ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 .n. 517/XI

³⁷ NAPTP, art. 25, comma 6

³⁸ NAPTP, art. 23, comma 5

esclusivamente quelli destinati alla sosta degli autoveicoli, comprensivi delle aree di manovra strettamente necessarie al parcheggio stesso.

5. Per gli edifici commerciali, artigianali, industriali e destinati ad attività direzionale, gli spazi per parcheggio sono quelli destinati al parcheggio degli autoveicoli ed al necessario spazio di manovra considerando che quest'ultimo non deve superare la superficie dello spazio a parcheggio.

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni³⁹ di seguito indicate:
 - a) venga acquisito il giudizio di razionalità⁴⁰ ;
 - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - c) vi sia coerenza con i programmi di settore⁴¹;
 - d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale di cui alla carta richiamata all'art. 26, comma 3;
 - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n. 400 UBA⁴² per tutto il territorio comunale, esclusi mayen e alpeggi; sono escluse da tale limitazione le aziende zootecniche già presenti sul territorio comunale che intendono delocalizzare la propria attività o ristrutturare i fabbricati aziendali;
 - f) il titolo abilitativo può essere rilasciato a quegli imprenditori agricoli che posseggono in proprietà o in affitto terreni agricoli destinati all'attività aziendale per una percentuale minima del 60% all'interno del territorio comunale; la determinazione di tale percentuale attiene alla sola superficie che concorre al giudizio di razionalità.

2. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti, in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
 - a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di razionalità; in ogni caso l'eventuale maggiore

³⁹ NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

⁴⁰ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n 517/XI – Capitolo 2, Paragrafo A, punto 6.

⁴¹ Piano di sviluppo rurale in attuazione del regolamento CE 1257/99

⁴² Calcolate secondo gli standard dell'allegato 1 al Piano di sviluppo rurale

superficie abitativa deve essere computata secondo l'indice di 0,03 metri quadrati di superficie urbanistica per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda e ricadente all'interno del territorio comunale di Roisan, con un minimo di 60 mq ed un massimo di 120 mq di complessiva superficie urbanistica⁴³. Per ogni eventuale salariato operante nell'attività aziendale che non faccia parte del nucleo familiare del conduttore la superficie utile abitabile suddetta è attrezzata e incrementata di 20 mq utili⁴⁴. In ogni caso la superficie utile complessivamente destinata alle abitazioni (conduttori + salariati) deve essere contenuta in 300 mq e comunque sempre ragguagliata a 0,01 mq per ogni mq di terreno coltivato o utilizzato dall'azienda e ricadente all'interno del territorio comunale di Roisan.

3. La concessione edilizia a realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici⁴⁵. In tale atto viene altresì trascritto il congruo numero degli eventuali salariati esterni che si intendono utilizzare in ausilio al conduttore e agli eventuali componenti del suo nucleo familiare. Il possibile inserimento di attività di tipo agrituristico, di cui al precedente art., può essere richiesto integrato alla suddetta convenzione con il comune: tale attività può essere dimensionata secondo quanto previsto in materia dalla legislazione regionale. I terreni che hanno concorso al calcolo della superficie abitativa devono essere assoggettati ad atto di vincolo registrato e trascritto.
4. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività industriali ed artigiani, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate⁴⁶:
 - a) che non siano realizzabili mediante recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
 - b) che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale⁴⁷. Costituiscono situazioni di incompatibilità ambientale da rilocalizzare o riordinare⁴⁸, le attività inquinanti e le attività in contrasto con le destinazioni d'uso di sottozona. Fino alla rilocalizzazione della attività sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria.
5. Sono assentibili nuove abitazioni temporanee, di cui art. 10, comma 6, qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 2/1 tra la superficie

⁴³ NAPTP, art. 26, comma 8

⁴⁴ Valore desunto dai parametri di cui al DM 1444 del 2 aprile 1968, art. 3, ultima linea e mutuato dalla L.R. 6 luglio 1984, art. 6 (camere di 14 mq + 6 mq = 20 mq)

⁴⁵ NAPTP, art. 26, comma 8

⁴⁶ NAPTP art. 25, comma 4, 5

⁴⁷ NAPTP art. 25, comma 4, 5

⁴⁸ Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5

urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale⁴⁹.

6. Sono assentibili nuove aziende alberghiere, di cui art. 10, comma 9, lettere a) e b),⁵⁰ prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto e mediante il completamento delle sottozone di tipo B.
7. Sono assentibili case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case appartamenti vacanza, di cui art. 10, comma 9, lettere c), d), g),⁵¹ prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti.
8. Sono assentibili nuove abitazioni permanenti o principali, di cui all'art. 10, comma 5, qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 2/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale.

⁴⁹ NAPTP art. 24, comma 3

⁵⁰ NAPTP art. 29, comma 2

⁵¹ NAPTP, art. 29, comma 2

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)

1. Nelle sottozone di tipo E non è consentita la modificazione di uso dei fabbricati agricoli in possesso di requisiti di razionalità di azienda agricola secondo i vigenti criteri stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.
2. Non è consentita la modificazione di uso dei fabbricati rurali in possesso di requisiti di razionalità di azienda agricola secondo i vigenti criteri stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali o di volume maggiore di 600 mc collocati in altre sottozone;
3. Per i fabbricati rurali non in possesso di requisiti di razionalità di azienda agricola secondo i vigenti criteri stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali ma di volume maggiore di 600 mc e realizzati prima del 16/7/1984 la mutazione di destinazione d'uso è ammessa previa produzione di un apposito studio sul comprensorio agricolo di riferimento del fabbricato.
4. Per i fabbricati rurali non in possesso di requisiti di razionalità di azienda agricola secondo i vigenti criteri stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali ma di volume maggiore di 600 mc o inferiore ai 600 mc facente parte di agglomerato già dotato di volume abitativo, realizzati dopo il 16/7/1984 la mutazione di destinazione d'uso è ammessa previa produzione di un apposito studio sul comprensorio agricolo di riferimento del fabbricato
5. Lo studio di cui ai commi 3 e 4 , concertato con le strutture competenti in materia di agricoltura e urbanistica, avrà i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e descrizione del comprensorio omogeneo oggetto di studio con evidenziazione delle caratteristiche agricole (carico UBA/ha, interazione con altri comprensori agricoli, ecc.);
 - individuazione e descrizione delle aziende agricole presenti
 - individuazione del/degli edificio/i suscettibile/i di trasformazione
 - motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo
 - confronto con la normativa di PRG
 - evidenziazione delle eventuali variazioni allo strumento urbanistico che si rendono necessarie
6. Sono assentibili nuove strutture ricettive per i parchi di campeggio e i villaggi turistici, di cui alla normativa regionale, solo in quanto previsti da programmi di sviluppo turistico approvati.
7. La mutazione d'uso delle strutture ricettive agrituristiche, non più soggette a vincolo di destinazione, è ammessa a favore di attività di tipo ricettivo extra alberghiero ad eccezione delle case per ferie , degli ostelli per la gioventù e delle case appartamenti vacanze
8. Il mutamento della destinazione d'uso di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico si sensi di quanto previsto al Titolo II Capo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione

d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura alle dinamiche di dissesto previste.

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

1. Non sono previsti equilibri funzionali relativi a tale condizione.

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla lr 11/1998 e smi, art. 49, comma 2, lettera d).
2. In relazione agli interventi riguardanti l'edilizia convenzionata, le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 67, comma 2.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività e quelle relative alla lr 5/2003 e s.m.i..
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con altri Comuni, qualora il comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale⁵².

1. ⁵² art. 23, comma 10, lettera e), NAPTP

Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi⁵³ e alle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva sul territorio degli elementi che le determinano.
4. La distanza di stalle e concimaie dalle abitazioni è regolata dal cap. III. Paragrafo A dell'allegato A alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 518/XI del 24/3/99. Il PRG stabilisce in 50 m la distanza minima di stalle e concimaie da abitazioni, e viceversa, e dai confini delle sottozone A, B, C, D, F. Il Comune può derogare distanze inferiori di concerto con il veterinario ufficiale e con l'Ufficiale sanitario. Tale disposizione è da considerarsi automaticamente derogata per le abitazioni di conduzione delle aziende agricole o produttive.
5. Le fasce di rispetto relative alle nuove strutture agrituristiche sono disciplinate dall' art. 3 della Del. G.R. n. 1148 del 13 maggio 2011;
6. Le nuove strutture turistico ricettive connesse con l'azienda zootecnica disteranno almeno 25 m. da stalle e concimaie;
7. L'ampliamento di strutture abitative esistenti non è consentito quando queste sono poste ad una distanza inferiore ai 25 m da stalle e concimaie e l'ampliamento riduce d tale distanza;
8. Il cambio di destinazione d'uso che implichi l'incremento di carico insediativo non è consentito in fabbricati posti ad una distanza inferiore ai 25 m. da stalle e concimaie esistenti non ubicate in sottozone di tipo A e B.

⁵³ L.r. 11/98 e D.Lgs 152.06

Art. 19 (Difesa del suolo)

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4⁵⁴. E' comunque sempre consentita ove tecnicamente efficace e compatibilmente con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui al Titolo V della l.r. 11/98 e s.m.i. e fatta salva la possibilità di delocalizzazione:
 - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture deve in ogni caso prevedere le soluzioni di minore impatto ambientale possibile. In ogni caso, gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza delle aree adiacenti.
2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive⁵⁵:
 - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantumazione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile curando comunque lo smaltimento delle acque in modo da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterare le caratteristiche del corpo idrico recettore;
 - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;

⁵⁴ NAPTP, art. 33, commi 1.: *Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale: a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati; b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia; c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità; d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica; e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimertarne il conseguente deflusso; f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza; g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.*

⁵⁵ NAPTP, art. 33, comma 2

- d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la acclività dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
 - e) La realizzazione di strade private o consortili, compresi gli accessi alle abitazioni, deve comprendere un sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali.
3. In tutto il territorio comunale sono inoltre stabilite le seguenti limitazioni:
- a) È fatto divieto, in occasione di ogni tipo di intervento edilizio-territoriale, interrompere o eliminare, tratti di *brantse* (*le branste* sono i canali irrigui principali che adducono l'acqua prelevandola dai Rus e in seguito all'utilizzo irriguo la scaricano nei torrenti); sarà ammesso l'intubamento di piccoli tratti del canale previa autorizzazione rilasciata dal Comune in sede di rilascio della C.ed. . Il proprietario è comunque responsabile della manutenzione del tratto di canale irriguo transitante sul proprio lotto e garantirà la servitù di passaggio lungo il canale agli utenti dello stesso.
4. In tutto il territorio comunale le attività estrattive in cava sono definite dal piano regionale delle attività estrattive **56**.

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)

1. Il territorio comunale è interessato dagli strumenti attuativi del PTP seguenti:
 - a) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR4 – fascia dell'*adret* - ..
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della lr 11/98.
3. Il PRG auspica e ammette interventi di riqualificazione che interessano i percorsi compresi nel circuito regionale “fascia dell'*adret*”; sono pertanto ammessi interventi che prevedano la posa di segnaletica, l'attrezzatura di spazi di sosta e di punti informativi lungo i Rus Pompillard, Prevot e Champapon e lungo le strade interpoderali di Blavy, di **Le Pontier** e di **Méanaz**.

Art. 21 (Perequazione urbanistica⁵⁷ e trasferimento della capacità edificatoria)

1. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1, dell'art. 18, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse sino a raggiungere una densità fondiaria (I) edilizia massima nell'area di utilizzazione (I_{max}) pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano.
2. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area a queste contigua, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni.
3. Ai fini della utilizzazione della capacità edificatoria nell'ambito di ogni sottozona, l'asservimento di un'area può prescindere dalla contiguità fisica dei fondi esclusivamente attraverso la predisposizione di un PUD che dovrà stabilire la densità fondiaria della sottozona tenendo conto di quella massima già esistente.
4. Il trasferimento di "diritto a edificare" è ammesso, tra fondi confinanti appartenenti alla stessa sottozona, a condizione che tale trasferimento sia certificato da atto registrato e trascritto.

⁵⁷ La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree.

Titolo II - Disposizioni specifiche

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

Art. 22 (Unità di paesaggio)

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nella “P.01 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”; il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità, quali risultano indicate nella scheda del PTP relativa all’unità locale n. 12 denominata Valle del Buthier.
2. Le unità di paesaggio rappresentate nella carta riguardano i tipi seguenti:
 - a) AG Ghiacciai e fronti rocciosi: riguarda l’ampio fronte roccioso nella zona a nord a confine col comune di Valpelline;
 - b) BV versanti boscati relativamente alle zone boscate.
 - c) GS gole e strettoie relativamente alla punto dove la valle del Buthier si restringe nella zona a nord del comune;
 - d) IV versante a fasce relativo al versante ovest del comune in destra orografica del Buthier;
 - e) VD di vallata a sviluppo discontinuo relativo al versante urbanizzato in sinistra orografica del Buthier e comprendente il capoluogo e l maggiori frazioni;
 - f) IT di terrazzi con conche insediate per il terrazzo su cui sorge il villaggio di Blavy
3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Nella tavola P01 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali⁵⁸ del paesaggio riconosciute nel territorio comunale:

Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale:

Villes:

a) *Blavy*

Villages

b) *L'Adret*

Hameaux:

c) *Chaviller*

d) *Baravex*

e) *Champvillair dessous*

f) *Champvillair-dessus*

g) *Chaumé*

h) *Closellinaz Dessous*

i) *Closellinaz dessus*

j) *La Crétaç*

k) *Le Gorrey*

l) *Massinod*

m) *Le Moulin*

⁵⁸ NAPTP, art. 30, comma2 . Tra l'altro : Laghi. Torrenti. Cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico. Versanti terrazzati, i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica. Gli agglomerati d'interesse storico artistico, documentario o ambientale con le relative attrezzature, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo. Aree di specifico interesse paesaggistico. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore. Visuali particolari. Monumenti o documenti Percorsi storici . Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali.

- n) *Preil*
- o) *Rhins-Collin*
- p) *Le Salé*

Altri sistemi insediati

- q) *Champ de Baou*
- r) *Le Careybloz..*

Beni culturali di rilevanza minore:

C241 – Chateau de Rhin

Monumenti o documenti:

- s) *Chiesa di Blavy (mon.)*
- t) *Chiesa di Closellinaz Dessous (mon.)*
- u) *Chiesa di Closellinaz dessus (mon)*
- v) *Cappella di Le Martinet (mon)*
- w) *Cascina di Le Careybloz (doc.)*
- x) *Edificio privato in Champvillair dessus (doc.)*
- y) *Chiesa parrocchiale di San Vittore (mon)*
- z) *Casa parrocchiale (mon)*
- aa) *Chiesa di Le Chateau (mon.)*
- bb) *Edificio privato a La Cretaz, rascard (doc.)*
- cc) *Edificio privato a La Cretaz, ex-latteria (doc)*
- dd) *Edificio privato a L'Adret dessus, forno (doc.)*
- ee) *Edificio privato a Champvillair dessus, rascard (doc)*

Percorsi storici:

- ff) Sentiero che unisce il fondovalle e attraverso Champapon, *L'Adret*, *Le Gorrey*, unisce i mayen di Bard dessus e *Praperriat*
- gg) *Ru Pompillard*
- hh) *Ru Champapon*
- ii) *Ru Prevot*
- jj) *Parleaz-Blavy*
- kk) *Preil-Blavy*
- ll) *Baravex- Blavy*
- mm) *Alpe Praperriat -vallone di Arpisson (Comune di Valpelline).*

2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità⁵⁹.
3. Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, i rûs, le "brantse", ad esclusione dei reticoli al servizio dei singoli appezzamenti, funzionalmente necessarie dovranno consentire, senza pregiudicare la funzionalità dei canali medesimi e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, un grado di percolazione delle acque atto a garantire il mantenimento dei biotopi dipendenti da tale fonte idrica. I principali rûs sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.⁶⁰
4. Costituiscono elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali tradizionale da tutelare:
 - a) I tracciati lineari dei Rus Pompillard, Prevot, Champapon, des Vignes e du Chateau: sono ammesse azioni che sottolineano la linearità di tali tracciati a mezza costa. Sono contrarie alle finalità del PRG azioni che banalizzino tali elementi o che siano volte a mimetizzare il tracciato nel contesto circostante. In ogni caso gli interventi sui Rus, e sui corsi d'acqua, dovranno essere coerenti col Piano di Tutela delle Acque e con i piani di settore in materia di agricoltura.

⁵⁹ NAPTP art. 30 e 36 comma 9 e art. 38, commi 3 e 4

⁶⁰ NAPTP art. 26, comma 11

Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)

1. Nella “Carta dei vincoli D.L. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – (ex legge 431/1985)” sono evidenziate le bellezze naturali⁶¹ ⁶², presenti nel territorio comunale:
 - a) Territori contermini ai fiumi e ai torrenti (150 metri);
 - b) Montagne per la parte eccedente i 1600 metri;
 - c) Territori coperti da boschi e foreste.
2. Alle bellezze naturali di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle disposizioni vigenti.⁶³

⁶¹ *Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica. Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ..*

⁶² *D.leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali , fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".*

⁶³ *D.leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490, a norma della l. 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 1, fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".*

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nella “P.01 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” ⁶⁴ e nella tavole “Classificazione dei fabbricati”. Tali beni sono di seguito elencati:
 - a) monumenti, integri o diroccati⁶⁵, isolati o inseriti in contesti insediati⁶⁶ : NON PRESENTI
 - b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999⁶⁷, isolati o inseriti in contesti insediati: NON PRESENTI
 - c) Edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale⁶⁸, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale

⁶⁴ NAPTP, art. 36, comma 4; l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 4, lettera c)

⁶⁵ D.leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali , fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

⁶⁶ sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

⁶⁷ sono documenti:

B1 rascard, grenier, städel

B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

⁶⁸ Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingue in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e

418/1999.

- 1) Sono evidenziati nelle tavole di classificazione dei fabbricati – estratti da n. 15 a n. 24 - dei nuclei non costituenti sottozone di tipo A relativi alle località di **Le Rachau**, **Praperriat**, **Méanaz**, Fontillon, **Le Pointier**, Berrionémoz, Rond, Pista, Chamossery, ed. isolato (Vessan);
 - 2) Sono da considerarsi edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale tutti i fabbricati, collocati all'esterno delle sottozone di tipo A realizzati prima del 1945; ai fini della loro tutela si applica l'art. 95 della l.r. 11/98 e s.m.i. Su tali edifici sono applicabili i parametri, in materia di superfici e altezze dei locali, proprie delle sottozone di tipo A.
2. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali⁶⁹, nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 37 delle NAPTP, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere:
 - a) a eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
 - d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
 3. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi⁷⁰.
 4. Gli interventi sugli edifici di cui alla lettera c) del comma 1, possono essere soggetti ad usi di privati purché delle parti aventi interesse storico o culturale sia assicurata la visitabilità⁷¹, ⁷². Su di essi sono ammessi gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) punti 1,2,3,4 (limitatamente alla sola ristrutturazione interna e con le prescrizioni di cui alla successiva lettera c)) e lettera d) punto 1; inoltre tali fabbricati sono soggetti alle seguenti disposizioni particolari;

compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

⁶⁹ D.leg.vo 29 ottobre 1999, n. 490, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

⁷⁰ NAPTP art. 37, comma 4

⁷¹ NAPTP art. 28, comma 3

⁷² NAPTP si tenga inoltre conto dell'art. 24, comma 6

- a) è ammesso il recupero dei ruderi sulla base di documentazione storica, iconografica, fotografica o catastale; in assenza di documentazione finalizzata alla determinazione del volume originario e qualora le strutture esistenti non consentano un determinazione del volume originario con sufficiente attendibilità, l'area relativa sarà da considerarsi libera e inedificabile.
- b) l'intervento di recupero dovrà permettere la leggibilità delle strutture antiche esistenti;
- c) gli interventi di ristrutturazione interna dovranno preservare gli elementi architettonici di pregio presenti nel fabbricato e in particolare: volte, orizzontamenti lignei di particolare fattura, collegamenti verticali interni in pietra, forni o macina ad uso privato, atri, androni a/o aree comuni, camini di particolare rilevanza, orditura primaria della copertura qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizione e capriate e qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole P1 e P4.
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e alla l.r. 56/83.
3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici
4. Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - Areale di pertinenza della Chiesa parrocchiale di San Vittore;
 - Areale di pertinenza del complesso fortificato denominato “Castello di Rhins”;
 - ~~Areale di pertinenza della casaforte dei signori di Arliod;~~
 - ~~Areale di pertinenza del complesso proto industriale del XVIII sec. in loc. Fabrique~~
5. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico,, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell’area stessa

Art. 27 (Percorsi storici)

1. I percorsi storici sono individuati nelle “ P.01Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” (1.5000-2000-) e sono: Ru Pompillard, Ru Champapon, Ru Prevot, Champapon-**L’Adret-Le Gorrey**-Mayen di **Le Bard**-Mayen di Parleaz, Parleaz- Blavy, Preil Blavy, Baravex-Blavy e Alpe *Praperriat* -Vallone di Arpisson in Valpeline.
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
3. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l’esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale⁷³.
5. In caso di intervento su percorsi storici saranno da evitare pavimentazioni in manto bituminoso ed in massetti di calcestruzzo.

⁷³ NAPTP, art.37 commi 5 e 6

Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

Art. 28 (Trasporti)

1. Nelle “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” (1.5000-2000-1000) sono indicati gli interventi⁷⁴ diretti alla riqualificazione delle reti della viabilità ordinaria, con aumento delle connessioni tra le reti precisamente:
 - a) riqualificazione dell’innesto della strada di Closellinaz dessous sulla strada regionale n. 17.
 - b) riqualificazione dell’innesto della strada di **Le Salé/Chaumé/Le Gorrey** sulla strada regionale n. 17 in loc. **L’Adret**
 - c) nuova viabilità: strada campo sportivo in loc. Rhins.
 - d) tratti lungo Ru Pompillard tra **Le Salé** e Champvillair dessus e a sud di Champvillair dessus verso Baravex (primo tratto in corrispondenza dell’ambito edificato)

⁷⁴ NAPTP, art. 20

Art. 29 (Sorgenti, pozzi)

1. Nelle “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” (1:5000-2000-1000) sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi⁷⁵ e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione⁷⁶ ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinazione al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio . Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”.
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta di cui al comma 1 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio⁷⁷; l’accesso alle opere di presa e pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
3. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta opera la disciplina previste dalla vigente legislazione . In ogni caso sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;

⁷⁵ D.leg.vo 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e smi - Art. 2

⁷⁶ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006

⁷⁷ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006

- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli⁷⁸ ;
 - k) pozzi perdenti⁷⁹ ;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta ⁸⁰ ;
 - m) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame⁸¹ ;
4. Si applicano del disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”, elencati nell’autorizzazione regionale all’utilizzazione ⁸².
5. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l’influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche⁸³, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
- a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie, funicolari terrestri ed in genere infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.
6. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.

⁷⁸ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006

⁷⁹ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006

⁸⁰ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006

⁸¹ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)

⁸² Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; D. Leg.vo 4 agosto 199, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003

⁸³ Art. 94 D. Leg.vo 152/2006,

7. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge **84** .
8. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2, della lr 11/98.
9. Nella carta sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale
10. Per gli insediamenti o le attività preesistenti di cui al comma 3, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza
11. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione, deve essere verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali.

84 D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm., lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 36, ai lati dei corsi d'acqua naturali valgono le limitazioni d'uso previste per le fasce così come definite all'art. 41, della lr 11/1998 e smi e nel Piano di Tutela delle Acque.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, è vietata la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità; dovrà essere garantita la possibilità di manutenzione dell'opera stessa; assicurare adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una distanza dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m. 10.00 devono essere accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Relativamente ai canali irrigui, ai rûs, alle "brantse", oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale. Il progetto di ogni tipo di intervento deve esporre nelle tavole l'eventuale presenza di Rus e di Brantse; gli interventi previsti devono prevederne sia il mantenimento che tutte le servitù, apparenti e non, connesse con la presenza delle infrastrutture irrigue.
4. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.
5. Si richiama inoltre l'art. 19, comma 3, lettera a).

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)

1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV, e al Titolo II, Capo VII sono ammessi:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi⁸⁵ impianti idroelettrici;
 - c) l'installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici ed eolici; l'inserimento di elementi tecnologici sugli edifici (quali pannelli solari e fotovoltaici) monumento, documento e di pregio architettonico è subordinata alla autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni architettonici. In linea di principio generale l'installazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaici dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - qualora posizionati sui tetti degli edifici, i pannelli dovranno essere posti in aderenza alle coperture sulle quali sono installate, fatto salvo le coperture piane;
 - nei fabbricati classificati dal Prg monumento, documento e di pregio architettonico l'installazione non è ammessa qualora questo, su parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, possa pregiudicare l'integrità e la conservazione
 - nei fabbricati di nuova costruzione e in quelli esistenti, in cui è prevista la sostituzione del tetto, l'installazione di pannelli è ammessa solo se integrata con il manto di copertura del tetto, fatto salvo per le coperture piane;
 - nelle aree libere l'installazione degli impianti fotovoltaici è disciplinata dalla legislazione vigente in materia
 - d) la realizzazione di impianti a biomassa.
2. Non è ammessa la realizzazione di impianti eolici nelle sottozone di tipo A e negli ambiti in diretto contatto visivo con le stesse.
3. Nel territorio comunale è ammessa:
 - a) la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione, di norma, con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico nonché lungo i percorsi, esclusi i percorsi individuati dal PRG come percorsi storici, e nei punti panoramici individuati nella carte e nelle sottozone di tipo A;
 - b) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate⁸⁶.

⁸⁵ Potenza nominale media fino a 3.000 kw (lr 20.08.1993 n. 62, art. 20 e T.U. 1775/1933). DGR n. 9/2011.

⁸⁶ NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

1. Nella Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” (1:5000- 2000 - 1000) sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP ⁸⁷ nonché delle leggi e dei piani di settore⁸⁸.
2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile⁸⁹, come segue:
 - a) Le nuove edificazioni dovranno distare almeno 5.00 m. dall’asse delle condotte fognarie principali.
3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall’inquinamento^{90 91}.

⁸⁷ NAPTP, Art. 22, Comma 4

la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l’adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere;

la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l’adduzione nei corsi d’acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili;

la razionalizzazione e l’esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie;

il controllo dell’efficacia intrinseca degli impianti di depurazione;

l’immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell’accettabilità ai sensi di legge;

la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.

⁸⁸ l.r. 8 settembre 1999, n. 27.

⁸⁹ deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI , Allegato A , Capitolo III Paragrafo B): in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura le misura della relativa fascia di rispetto.

⁹⁰ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319 (abrogata), recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento; d.lgs 152/2006.

⁹¹ D. Leg.vo.152/2006 e smi

Art. 33 (Viabilità)

1. Nella “Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” 1:5000-2000 è indicata la rete stradale pubblica che è composta da⁹²:
 - a) C - strade extraurbane secondarie (statali e regionali);
 - b) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
 - c) F - strade locali (regionali, comunali, vicinali).
 - d) F bis – itinerario ciclopedonale (locale, urbano, extraurbano, vicinale)⁹³.
2. La tabella indica le strade comunali di cui il presente piano prevede modificazioni. La colonna 4 unitamente alla cartografia di piano indica le previsioni progettuali.

Ente proprietario	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
R.A.V.A.	<i>Strada regionale n. 17</i>	<i>Da confine sud a innesto sulla SR 28 di Bionaz</i>	<i>C- strade extra urbane secondarie</i>	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 6.00; in corrispondenza dei centri abitati riqualificazione con inserimento di un marciapiedi di sez. di m. 1.50.</i>
R.A.V.A.	<i>Strada regionale n. 28</i>	<i>Da confine con Gignod (torr. Artanavaz) a confine con Valpelline</i>	<i>C- strade extra urbane secondarie</i>	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 6.00; in corrispondenza dei centri abitati riqualificazione con inserimento di un marciapiedi di sez. di m. 1.50.</i>

⁹² D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

⁹³ L. 214/2003 art. 1, comma 1.

Ente proprietario	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
Comune di Roisan	<i>Strada comunale Closellinaz dessous</i>	<i>Da SR 17 in loc. Closellinaz a Closellinaz dessous</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 5.00; Riqualificazione dell'innesto su SR 17.</i>
Comune di Roisan	<i>Strada comunale Champ de Baou</i>	<i>Da SR 17 in loc. Closellinaz a Closellinaz dessous</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 5.00; Riqualificazione dell'innesto su SR 17.</i>
Comune di Roisan	<i>Strada di Cartesanaz</i>	<i>Da SR 17 in loc. Closellinaz a loc. Baravex</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 5.00; Riqualificazione dell'innesto su SR 17.</i>
Comune di Roisan	<i>Strada di Massinod</i>	<i>Da SR 17 a loc. Massinod</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi</i>
Comune di Roisan	<i>Strada Massinod –Le Moulin</i>	<i>Da loc. Massinod a SR 28 presso il confine con Gignod</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione viabilistica in alcuni punti, adeguamento della sezioni in alcuni tratti, adeguamento del ponte sul Buthier</i>
Comune di Roisan	<i>Strada Le Martinet</i>	<i>Da SR 17 in loc Le Martinet a lieu-dit Chanté de la Cor</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi; interventi puntuali di adeguamento della sezione</i>
Comune di Roisan	<i>Strada Salita Le Careybloz</i>	<i>Da SR 17 in loc Le Martinet a lieu-dit Le Careybloz</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi;</i>
Comune di Roisan	<i>Strada La Cretaz</i>	<i>Da fine Salita Le Careybloz a La Cretaz</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi;</i>
Comune di Roisan	<i>Strada Preil</i>	<i>Da fine Salita Le Careybloz a fraz. Preil</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 5.00;</i>
Comune di Roisan	<i>Strada Baravex</i>	<i>Da fine Salita Le Careybloz a fraz. Baravex</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamento della sezione stradale a m. 5.00; inserimento di marciapiedi nei tratti abitati</i>
Comune di Roisan	<i>Strada della Chiesa</i>	<i>Da SR 17 in loc. Collet alla Chiesa Parrocchiale</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi</i>
Comune di Roisan	<i>Strada del Cimitero</i>	<i>Da Strada della Chiesa al Cimitero</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi</i>

Ente proprietario	Nome (1)	Localizzazione (2)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (3)	Previsione di piano (4)
Comune di Roisan	<i>Strada L'Adret</i>	<i>Da SR 17 in loc. Collet al parcheggio di L'Adret dessous</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi</i>
Comune di Roisan	<i>Strada Le Gorrey</i>	<i>Da SR 17 in loc. L'Adret a fraz. Le Gorrey</i>	F - strade locali	<i>Riqualificazione con adeguamenti puntuali della sezione</i>
Comune di Roisan	<i>Strada Chaviller</i>	<i>Da SR 28 alla fraz. Chaviller</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi</i>
Comune di Roisan	<i>Strada dell'area sportiva</i>	<i>Da SR 28 in loc. Chez - Collin all'area sportiva comunitaria</i>	F - strade locali	<i>Interventi manutentivi</i>

3. Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili⁹⁴, fatte salve le deroghe ammesse⁹⁵. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate.
4. Si definiscono strade private di accesso, che unitamente alle altre infrastrutture possono insistere in tutte le sottozone, le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
 - a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata⁹⁶ non inferiore a m 3,00;
 - b) andamento piano - altimetrico adeguato al contesto di riferimento al suolo con pendenze adeguate al volume e tipologia del traffico;

⁹⁴ Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

⁹⁵ D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

⁹⁶ come definita dal Codice della strada

- c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
 - d) sistema di raccolta delle acque ⁹⁷ con cunette e adduzione delle stesse in scarichi naturali qualora la qualità delle acque sia compatibile con la qualità del corpo idrico recettore e che comunque non ne peggiori le caratteristiche di qualità ;
 - e) eventuale illuminazione con elementi concordati col Comune;
 - f) immissione in una strada pubblica: l'immissione dovrà essere preceduta con un tratto in piano asfaltato di almeno 4.00 m.;
 - g) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
 - h) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada e al contesto ambientale di riferimento;
 - i) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità. e adeguate al contesto ambientale di riferimento
6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli. Tali strade dovranno essere dotate di un sistema efficace di raccolta delle acque. Le scarpate dovranno essere inerbite e di pendenza compatibile con la natura e coerenza del terreno stabilite dalla perizia geologica.
7. Per le strade di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 opera la disciplina delle NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.
8. Con riferimento alle strade comunali o vicinali carrabili e alle strade pedonali⁹⁸ e percorsi ciclabili pubblici individuati nella: *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, al fine della salvaguardia dei percorsi medesimi, dovranno essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell'area d'intervento.
9. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade regionali, comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti relativamente alle distanze da mantenere dai confini stradali:

⁹⁷ *Cunette, griglie, mezzi tubi, cunettoni*

⁹⁸ *Le strade pedonali ricomprendono i sentieri di cui alle NAPTP, art. 37, comma 5, e quelli eventualmente individuati per iniziativa del Comune*

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG ⁹⁹	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG ¹⁰⁰	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ¹⁰¹
C. strade extraurbane secondarie (strada regionale)	m. 5.00	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹⁰²	m. 5.00
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m. 5.00	m. 14.00	m. 5..00
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m. 5.00	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ¹⁰³	m. 5.00

10. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge¹⁰⁴.
11. Nelle sottozone di tipo A, pur in assenza di strumenti attuativi, nella ricostruzione di edifici può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade. Le nuove costruzioni dovranno distare dal confine con la strada di 3.00 m. E' ammesso l'accostamento alla strada per quelle costruzioni a valle della strada stessa, realizzate con un solaio, più basso del piano stradale, con portata minima di 3.000 kg/mq. In caso nuove costruzioni che presentino un accesso veicolare perpendicolare e a monte della strada, tale accesso dovrà distare 3.00 m. dal confine stradale.
12. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento¹⁰⁵.
13. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal

⁹⁹ *lr 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I*

¹⁰⁰ *Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I*

¹⁰¹ *nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi*

¹⁰² *distanza misurata dall'asse della carreggiata, lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2*

¹⁰³ *distanza misurata dall'asse della carreggiata, lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2*

¹⁰⁴ *lr 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3*

¹⁰⁵ *D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.*

nuovo codice della strada e relativo regolamento¹⁰⁶.

14. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa la realizzazione di strutture e infrastrutture che per la loro natura sono connesse con la strada o con la viabilità quali ad esempio, stazioni di servizio, punti di fermata degli autobus, punti di raccolta dei rifiuti, strutture relative alla sicurezza o all'isolamento acustico, corpi illuminanti, aste per l'irrigazione;
15. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali (o vicinali) pedonali, è fissata in metri 5 da misurarsi dall'asse della strade stesse. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottosezioni di tipo A.

Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)

16. Nella "Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" sono indicate le condotte principali dell'oleodotto e dell'acquedotto.
17. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
18. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.

¹⁰⁶

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi¹⁰⁷ è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti¹⁰⁸, dal piano comunitario per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dal regolamento comunale¹⁰⁹.
2. Le aree necessarie ad individuare i centri di raccolta comunale o i centri specializzati (ecostazioni o stazioni ecologiche) sono individuate nella Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.
3. Le aree di cui al comma 2 devono presentare fasce di rispetto ai sensi di legge¹¹⁰ caratterizzate dall'impianto di essenze arboree o di altre misure di mitigazione paesaggistico-ambientale da precisare in sede di progetto di ciascuna area.

107 NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7; deliberazione n. 3118/XII del 15/4/2003; l.r. 31/2007

108 D.legvo 5 febbraio 1997 n. 22; parte IV del d.lgs 152/2006; l.r. 31/2007

109 D. Leg.vo 5 maggio 1997, n. 22, art. 21

110 l.r. 6 aprile 1998 n. 11, art. 43, comma 3, lettera b).

Art. 36 (Industria e artigianato)

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa all'industria e artigianato è dettata all'art. 48 "Sottozone di tipo D".
2. Per l'artigianato ammesso nelle sottozone di tipo B e C si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 46 (sottozone di tipo B) e 47 (sottozone di tipo C) riguardanti le altre destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone medesime.
3. Per usi ed attività produttive artigianali o industriali non collocabili in contesti abitativi in quanto incompatibili ambientalmente si intendono quelli che producono:
 - a) impatto paesaggistico rilevante;
 - b) inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
 - c) livelli di sicurezza modesti.
4. L'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" - RIR costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico¹¹¹ e contiene quanto previsto al punto 3.1. dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001.¹¹²
5. La disciplina urbanistico-edilizia relativa agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, e agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, è dettata dal D.M. 9 maggio 2001 e relativi allegati nonché dal RIR¹¹³.

¹¹¹ D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, Allegato, punto 3.1.

¹¹² D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O.

¹¹³ D.M. 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O.

Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione è disposta dal piano previsto dalla legge¹¹⁴.
2. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni previste negli appositi progetti di rete¹¹⁵, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore¹¹⁶ nelle apposite sottozone previste dal PRGC o nelle altre sottozone ove ammesso nelle norme relative alle sottozone.
3. Per i casi di motivata necessità, le stazioni radioelettriche¹¹⁷ e le altre strutture¹¹⁸ di radiotelecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 88 della LR 11/98.

¹¹⁴ L.r. 11/98 art. 32 comma 4

¹¹⁵ L.r. 04/11/2005, n. 25, *Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazione. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 98 n. 11*

¹¹⁶ L.r. 25/2005

¹¹⁷ L.r. 25/2005 art. 2, comma 1, lettera b)

¹¹⁸ L.r. 25/2005 art. 2, comma 1, lettera h)

4. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, sono ammessi i seguenti interventi:

a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del P.R.G. così come previsto dal comma 5, art. 11, della L.R. 25/2005, previo parere favorevole dell'A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni e altre strutture, qualora:

- Necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
- Tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge;¹¹⁹
- Tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
- Funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali: impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
- Funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
- Collegate a specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.

In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.

b) Per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:

La manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;

La manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente .

5. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti¹²⁰.

6. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, le tipologie costruttive delle postazioni e delle altre strutture sono le seguenti:

a) Gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti.

b) Le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed

¹¹⁹ L.r. 25/2005, art. 32, comma 4.

¹²⁰ L.r. 25/2005, art. 2

ambientale del contesto. Tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dalla commissione edilizia comunale.

Art. 38 (Cimitero comunale)

1. Nelle “Carta degli elementi e degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicato il perimetro dell’impianto cimiteriale; si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia ¹²¹ ¹²² fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche¹²³ .
2. Il cimitero, non più utilizzato, situato a sud della Chiesa, è da considerarsi come cimitero di interesse storico e culturale. Si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 27/5/1994, n. 18 e al relativo rr 1° agosto 1994, n. 6, art. 5. Sono comunque esclusi da tale divieto intervento che interessano il basso fabbricato destinato in passato ad ossario.

¹²¹ RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

¹²² D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 . Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

¹²³ D.leg.vo 152/2006 art. 94 e s.m.i.

Art. 39 (Aree sportive e altre attrezzature turistiche)

1. Per le attività ricreative e sportive in ambiente naturale ¹²⁴, si applicano le disposizioni seguenti: sono ammesse le attività di rafting, canoa o assimilati, connessi col la presenza del torrente, lungo tutto il corso del Buthier che interessa il territorio comunale; le aree e le infrastrutture i attestamento di tali attività dovranno essere concentrate nei pressi dell'area sportiva comunitaria di Rhins.
2. L'insediamento delle attività ricreative e sportive di cui al comma 1 dovrà essere coerente con quanto disposto dall'art. 49 del PTA.

124 NAPTP, art. 29, comma 13

Per le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale, fatte salve diverse, motivate indicazioni espresse dai programmi di sviluppo turistico, sono da osservare i seguenti indirizzi:

- a) *le attrezzature e i servizi per il rafting, la canoa e le altre attività connesse alla fascia fluviale devono essere previsti nel PRG o in appositi piani riguardanti l'utilizzo complessivo della fascia fluviale stessa;*
- b) *le attrezzature e i servizi per equitazione e mountain-bike devono essere previsti nel PRG, contenendo al minimo le interferenze con i percorsi dell'escursionismo a piedi nei periodi di alta affluenza, e favorendo attrezzature proprie, su strade interpoderali o su altri tracciati di sufficiente sezione;*
- c) *la pratica del motocross e l'impiego della motoslitta sono vietati; eccezioni a tale regola potranno essere contemplate dal PRG solo in apposite piste permanenti, il cui studio di impatto ambientale sia esteso a tutto l'ambito potenzialmente influenzato dai livelli di attività previsti; la pratica dell'eliski rimane disciplinata dalla legge 4 marzo 1988, n. 15;*
- d) *per la navigazione aerea senza motore non è consentito l'atterraggio in centri abitati o sulle piste di sci, eccezion fatta per gli appositi siti attrezzati individuati dai programmi di sviluppo o dai PRG;*
 - e) *per il free climbing e l'arrampicata sportiva in zone particolarmente frequentate devono essere attrezzati i punti di accesso con servizi e parcheggi dimensionati per un'utenza pari a circa un posto auto per ogni itinerario di arrampicata; tali attrezzature sono da ricavarsi principalmente presso gli abitati più vicini, quando disponibili a meno di trenta minuti di marcia o in apposite, piccole aree attrezzate ai margini della sede stradale e da questa schermate;*
- f) *gli impianti per il salto con gli sci, il bob e le altre discipline sportive invernali sono assimilati alle attrezzature per l'esercizio dello sport;*
- g) *gli impianti per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf devono assicurare, nella massima misura possibile, la conservazione dei segni del sistema agricolo tradizionale e evitare effetti di inquinamento connessi alle tecniche di mantenimento del tappeto erboso; le strutture di servizio, ove non localizzabili negli abitati vicini, devono essere ubicati e dimensionati in modo da contenere l'impatto sul paesaggio;*
- h) *gli impianti per lo sci estivo devono essere previsti nel PRG, valutati sulla base di uno studio di impatto ambientale esteso a tutto l'ambito potenzialmente interessato dall'attività prevista e disciplinati da apposita regolamentazione regionale.*

Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico¹²⁵ sono rappresentati nella “Carta di analisi dei valori naturalistici”; si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4, ¹²⁶:
 - a) Non presenti
2. Sono parimenti oggetto di conservazione ¹²⁷ : i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

¹²⁵ NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

1. Sono oggetto di conservazione i siti d'interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.

2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d'interesse mine-ralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambienti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1.

3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

¹²⁶ 4. Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle compor-tanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interven-ti necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico in-teresse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguata-mente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica de-gli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.

¹²⁷ NAPTP, Art. 38, comma 3

Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)

1. Nella “Carta di analisi dei valori naturalistici” sono rappresentati **128**, i parchi, le riserve e le aree di valorizzazione naturalistica:
 - a) Non presenti

Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)

1. Nella “Carta di analisi dei valori naturalistici” sono indicati¹²⁹ i siti di importanza comunitaria (SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR) e le zone di protezione speciale (ZPS), che ricomprendono in tutto od in parte le aree di cui all’art. 41:
 - a) Non presenti

¹²⁹ ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale 1460/2002 e 3361/2002.

Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG”, nelle seguenti sottozone:

a) di tipo A (*elenco delle sottozone A presenti, relativa denominazione e superficie*)

Ac1	Blavy	Ha	1.41
Ad1*	L'Adret dessous	Ha	0.91
Ad2*	L'Adret dessus	Ha	0.83
Ae1*	Chaviller	Ha	0.62
Ae2	Chez-Collin	Ha	0.40
Ae3	Le Chateau	Ha	0.74
Ae4*	Le Moulin	Ha	0.61
Ae5	Le Salé	Ha	0.22
Ae6	Chaumé	Ha	0.21
Ae7*	Le Gorrey	Ha	0.35
Ae8	La Cretaz	Ha	0.88
Ae9	Champvillair dessous	Ha	1.07
Ae10	Le Careybloz	Ha	0.30
Ae11	Le Martinet	Ha	0.33
Ae12	Champvillair dessus	Ha	0.87
Ae13	Preil	Ha	0.44
Ae14	Massinod	Ha	0.78
Ae15	Baravex	Ha	0.26
Ae16*	Baravex	Ha	0.39
Ae17	Champ de Bau	Ha	0.07
Ae18	Closellinaz dessus	Ha	0.36
Ae19*	Closellinaz dessous	Ha	0.27

b) di tipo B (elenco delle sottozone B presenti, relativa denominazione e superficie)

Ba1*	Chaviller	Ha	0.61
Ba2*	Chaviller	Ha	0.84
Ba3	Le Chateau	Ha	0.11
Ba4	Le Chateau	Ha	0.74
Ba5	Le Chateau	Ha	0.09
Ba6*	Rhins	Ha	0.08
Ba7	Le Moulin	Ha	0.13
Ba8*	L'Adret dessus	Ha	0.90
Ba9	Le Salé	Ha	1.15
Ba10	Chaumé	Ha	0.33
Ba11	L'Adret dessous	Ha	0.75
Ba12	Preil	Ha	0.52
Ba13	Massinod	Ha	0.37
Ba14	Champvillair dessous	Ha	6.93
Ba15	Le Martinet	Ha	2.09
Ba16	Champvillair dessus	Ha	4.92
Ba17	Preil	Ha	0.49
Ba18	Massinod	Ha	1.74
Ba19	Baravex	Ha	0.08
Ba20	Clostellinaz dessus	Ha	4.33
Ba21	Champ de Bau	Ha	0.09
Ba22	Clostellinaz dessus	Ha	1.16
Ba23	Cartesanaz	Ha	0.09
Ba24	Massinod	Ha	0.38
Ba25	Massinod	Ha	0.07
Ba26	Champ de Bau	Ha	0.20
Bd1	Champapon	Ha	0.28
Be1	Le Martinet	Ha	1.42

c) di tipo C

Cb1	Clostellinaz	Ha	0.90
-----	--------------	----	------

d) di tipo E – (elenco delle sottozone A presenti, relativa denominazione e superficie)

Ea1*	Becca di Roisan	Ha	79.94
Eb1*	Le Rachaou	Ha	1.72
Eb2*	Rond	Ha	0.24
Eb3*	Praperriat	Ha	1.72
Eb4*	Praperriat	Ha	0.13
Eb5	Praperriat	Ha	0.98
Eb6	Fontillon	Ha	1.17
Eb7*	Les Adrets	Ha	5.65
Eb8*	Le Pointier	Ha	7.56
Eb9*	Chamossery	Ha	0.99
Eb10	Blavy	Ha	1.22
Eb11*	Blavy	Ha	55.15
Ec1*	Creusevy	Ha	2.57
Ec2*	Roisan	Ha	89.45
Ec3*	Les Chambrettes	Ha	51.90
Ec4*	Champ de Rhins	Ha	3.55
Ec5	Champ de Rhins	Ha	0.65
Ec6	Le Moulin	Ha	0.83
Ec7*	Le Moulin	Ha	1.03
Ec8*	Closellinaz	Ha	9.17
Ec9*	Roisan	Ha	907.83
Ed1*	Chaviller	Ha	0.02
Ed2*	Champs de Rhins	Ha	1.16
Ed3*	Le Moulin	Ha	0.12
Ed4*	Comba de Baravex	Ha	0.42
Ed5*	Closellinaz	Ha	0.03
Ed6	Blavy	Ha	0.17
Eg1*	Creusevy	Ha	4.21
Eg2*	Creusevy	Ha	1.51
Eg3*	Champs de Rhins	Ha	4.79
Eg4	Champs de Rhins	Ha	5.01
Eg5*	Champs de Rhins	Ha	33.29
Eg6*	Rhins	Ha	19.07

Eg7*	Vessan	Ha	6.25
Eg8*	Chaumé	Ha	14.11
Eg9*	L'Adret	Ha	0.08
Eg10*	Le Martinet	Ha	2.55
Eg11	Le Martinet	Ha	0.28
Eg12*	Preil	Ha	0.38
Eg13*	Champvillair	Ha	20.37
Eg14*	Massinod	Ha	20.18
Eg15*	Baravex	Ha	9.07
Eg16*	Cartesanaz	Ha	5.35
Eg17*	Closellinaz	Ha	15.81
Eg18	Triette	Ha	7.91
Eh1*	Rhins	Ha	3.41
Eh2*	Le Moulin	Ha	0.61
Ei01	Preil	Ha	0.38

e) di tipo F – (elenco delle sottozone A presenti, relativa denominazione e superficie)

Fb1	Le Martinet	Ha	0.89
Fb2	Champvillair dessous	Ha	0.29
Fb3	Champvillair dessus	Ha	0.33
Fb4*	Rhins	Ha	2.54

Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG” sono delimitate¹³⁰ le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo di cui all’art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui all’art. 52, comma 4, della l.r. 11/1998 e s.m.i.:
 - a) relativamente agli interventi di ampliamento, ivi comprese le sopraelevazioni di edifici pubblici o di interesse generale¹³¹, la densità fondiaria massima (Imax) e l’altezza massima (Hmax) esistenti nella sottozona di riferimento, quali indicate nella tabella di cui al comma 3, sono incrementabili in misura non superiore al 10%; gli interventi ammessi in tal senso sono esclusivamente quelli elencati dal comma 4 di cui all’art. 52 della l.r. 11/98, così come meglio dettagliati e sintetizzati dal comma 2 del capitolo I di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2515 del 26 luglio 1999.
 - b) I ruderi o fabbricati diroccati sono recuperabili in presenza di una idonea documentazione che dimostri la consistenza delle preesistenze;
 - c) le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse sottozone non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
 - d) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto;
 - e) le infrastrutture ed i servizi, di cui alla l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 52, comma 4, lettera a), devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri, le autorimesse interrate devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari¹³².
3. Nelle sottozone di tipo A sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso ed è sempre ammesso il cambio d’uso in favore degli usi di cui alle lettere b,c,d,e,f,g,h,i:
 - a) a) Art. 10 comma 3, lettera g): attività agricole con relativi servizi e abitazioni ...: limitatamente al mantenimento di tale destinazione in atto
 - b) Art. 10 comma 5: abitazione permanente o principale;

¹³⁰ NAPTP, art. 36, commi 2, 3,

¹³¹ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI

¹³² L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, comma 1.

- c) Art. 10 comma 6: abitazione temporanea;
 - d) Art. 10 comma 7, lettera a): usi e attività produttive artigianali di interesse locale;
 - e) Art. 10 comma 8, usi e attività commerciali;
 - f) Art. 10 comma 9, lettera a): alberghi;
 - g) Art. 10 comma 9 lettera g): esercizi di affittacamere;
 - h) Art. 10 comma 9 lettera j) attività di ristorazione compresi bar;
 - i) Art. 10 comma 9, lettera l): case appartamenti vacanza.
 - j) Nella zona Ac01 – Blavy – non è ammessa la destinazione d'uso Art. 10 comma 5: abitazione permanente o principale;
4. Titoli abilitativi: gli interventi nelle sottozone sono assentibili con Concessione edilizia (Ced) o Denuncia di Inizio Attività (DIA) a seconda della tipologia di intervento ai sensi della lr 11/98;
5. Le tipologia di intervento ammesse sono funzionali alla classificazione degli edifici di cui all'art.45. La manutenzione ordinaria è sempre ammessa.
- a) Edifici monumento: manutenzione straordinaria, restauro;
 - b) Edifici documento: manutenzione straordinaria, restauro;
 - c) Edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
 - d) Edifici diroccati: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
 - e) Edifici inseriti nell'ambiente: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
 - f) Edifici in contrasto con l'ambiente: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
 - g) Basso fabbricato inserito nell'ambiente: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
 - h) Altri bassi fabbricati: manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione;
 - i) Sono sempre ammessi, con esclusione per gli edifici monumento e documento, gli interventi di cui all'art. 8, comma 1 lettera a) punti 5 e 6;
 - j) E' ammessa la nuova costruzione di autorimesse, esclusivamente al servizio delle abitazioni localizzate nella sottozona A di riferimento, a condizione che siano inserite nel sottosuolo senza che ciò determini modifiche alla morfologia esistente e che sia risistemato il piano del terreno naturale superiore a verde con riporto di terra vegetale di almeno 40 cm.

- k) E' ammessa la realizzazione in interrato di nuovi locali di servizio alle abitazioni principali a condizione che siano dimensionate per le unità abitative alle quali sono connesse, che siano sul perimetro dei fabbricati principali e che abbiano accesso dall'interno degli stessi e che siano inserite nel sottosuolo senza che ciò determini modifiche alla morfologia esistente delle aree interessate.
- l) L'esecuzione di interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione di quegli edifici classificati monumento o documento nonché di quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche. Nei casi di demolizione parziale, la parte di edificio residua può essere oggetto di interventi di ristrutturazione o , qualora si tratti di fabbricato diroccato, di interventi di ripristino
6. In assenza di PUD, le aree libere delle sottozone di tipo A sono inedificabili. Sono ammessi interventi di inserimento di piccole strutture pertinenziali che dovranno essere realizzate nel rispetto della legislazione vigente in materia.
7. Negli interventi di sistemazione delle aree pertinenziali esterne non sono ammesse pavimentazione in massetti di cls o in asfalto; devono essere preferibilmente utilizzate pavimentazione a capacità drenante.
8. Gli strumenti attuativi – PUD - , ammessi per tutte le sottozone di tipo A, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, definiscono:
- a) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
9. In assenza di PUD la densità fondiaria massima è quella esistente. Ai fini della determinazione delle densità fondiarie, delle superfici lorde, di quelle utili, della insediabilità, vengono computati, oltre ai piani esistenti, i piani virtuali realizzabili nei volumi esistenti nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze interne minime utili dei locali abitabili..
10. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i)¹³³;
11. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza esistente sul lotto interessato dall'intervento, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), ed i) ¹³⁴.. Minime variazioni all'altezza massima sono assentibili solo se derivanti da un maggiore spessore tecnico del nuovo tetto rispetto a quello esistente e alla regolarizzazione del piano di posa del nuovo tetto. Tali variazioni dovranno essere chiaramente leggibili dagli elaborati progettuali.
12. E' ammesso l'inserimento nel manto di copertura di elementi tecnologici quali pannelli per solare termico o fotovoltaici. I pannelli dovranno essere posati parallelamente alla falda. Nel caso di inserimento in facciata o a terra la loro posizione dovrà essere attentamente studiata in modo da essere inserita in coerenza con le strutture compositive esistenti. In caso di tetti di nuova costruzione i pannelli dovranno del tipo *integrato*

¹³³ Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. A, Punto e e Par. B, punto 1.

¹³⁴ Deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1.

ed essere inseriti nel manto di copertura in sostituzione delle lastre di pietra.

13. Fatte salve diverse prescrizioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici in ambiti o su edifici soggetti a tutela è ammesso l'inserimento di un abbaino per ogni falda di tetto, che abbia una superficie di almeno 60 mq e la cui geometria e caratteristiche architettoniche possano sopportare l'elemento aggiuntivo, della dimensioni massime in larghezza di m. 1.00 a condizione che l'inserimento non comporti l'interruzione della linea di gronda, che il colmo dell'abbaino sia a quota inferiore al colmo del tetto e che l'abbaino sia funzionale alla dotazione di luce ed aerazione naturale di locali resi abitabili.
14. Sono ammessi serbatoi per gas ad uso energetico al servizio delle abitazioni esclusivamente se posizionati in interrato.
15. Eventuali fonti di accumulo/trasformazione/produzione di energia di tipo collettivo sono auspicati e dovranno essere localizzati in modo tale da non pregiudicare i coni di visuale privilegiati di fruizione delle sottozone di tipo A
16. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹³⁵ e indicati nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG” (P.04) (1:1000, 1:500); tale classificazione evidenzia le categorie seguenti:
 - a) monumenti, integri o diroccati, ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, isolati o inseriti in contesti insediati¹³⁶ :
 - b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹³⁷, isolati o inseriti in contesti insediati:
 - c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati,¹³⁸ ai sensi della deliberazione della Giunta regionale

135 *Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418*

136 *sono monumenti:*

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

137 *sono documenti:*

B1 *rascard, grenier, stadel*

B2 *edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)*

B3 *edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)*

B4 *edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: “maison du sel”, terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)*

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

138 *Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.*

;

418/1999:

- d) edifici diroccati;
 - e) edifici inseriti nell'ambiente;
 - f) edifici in contrasto con l'ambiente;
 - g) bassi fabbricati inseriti nell'ambiente;
 - h) altri bassi fabbricati.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla lr 11/1998 e smi, art. 52, comma 4 e di cui alla DGR 2515 del 26/7/1999.
 3. Nelle cartografia di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai sensi delle NAPTP, art. 40 e della lr 56/83, art. 5; la relativa disciplina è disposta all'art. 26.
 4. In materia di altezze e superficie dei locali si applica l'art. 95 della l.r. 11/98.

Art. 46 (Sottozone di tipo “B”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Gli interventi sono assentibili mediante concessione edilizia o DIA ai sensi della lr 11/98 e smi.
3. Nelle sottozone di tipo B sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione. Sono comunque ammessi interventi di cambio d’uso dei sottotetti, nei fabbricati esistenti alla data di adozione del Piano, finalizzati all’utilizzo ai fini abitativi di tali locali, nel rispetto delle altezze interne previste dalla legge e dei volumi esistenti. Ai fini dell’adeguamento delle altezze interne ai limiti di legge per il recupero dei sottotetti è consentita la sopraelevazione del tetto, fermo restando la geometria originaria, fino a un massimo di cm 80, senza che ciò sia considerato ampliamento volumetrico di cui al comma 4.
4. Nelle sottozone di tipo B sono ammessi interventi, su fabbricati esistenti alla data di adozione del piano, di ampliamento plano-volumetrico, nel rispetto dei parametri seguenti:
 - Densità fondiaria I (mq/mq): 0.20;
 - Altezza massima: esistente;
 - Numero di piani: esistente; è ammesso l’incremento di numero di piani dovuto all’inserimento di nuovi orizzontamenti fermo restando l’altezza esistente dell’edificio
 - Rapporto di copertura: 0.30.
 - Distanza dai confini: m. 5.00;
 - Distanza tra fabbricati: m. 10.00;
5. Nelle aree libere delle sottozone Ba1, Ba2, Ba4, Ba8, Ba9, Ba10, Ba11, Ba12, Ba14, Ba15, Ba16, Ba17, Ba18, Ba20*, Ba22, Ba24 sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei parametri seguenti:
 - Densità fondiaria I (mq/mq): 0.20
 - Densità fondiaria I (mq/mq): 0.50 per attività di tipo turistico
 - Altezza massima: 9.50 m.
 - Numero di piani fuori terra: 2 oltre al sottotetto
 - Rapporto di copertura: 0.30
 - Distanza dai confini: 5.00 m
 - Distanza tra fabbricati: 10.00 m.

In tali zone la destinazione d’uso prevalente è quella residenziale di cui all’art. 10 comma 5. Sono ammessi usi artigianali di cui all’art. 10 comma 7 lettere a) ed e) per una quota di Sur non maggiore del 20% della Sur ammessa. Sono ammessi usi di tipo turistico di cui all’art. 10

comma 9 lettere g), j) l) per una quota di Sur non maggiore del 30% della Sur ammessa. E' sempre ammessa la destinazione d'uso di cui all'art. 10 comma 8 lett. a).

Nelle sottozone Ba3, Ba5, Ba6, Ba7, Ba13, Ba19, Ba21, Ba25, Ba26 non sono ammessi interventi di nuova costruzione, che comportino incrementi di insediabilità, fatto salvo quelli ammessi ai punti 3 e 4. In tali zone la destinazione d'uso prevalente è quella residenziale di cui all'art. 10 comma 5. Sono ammessi usi artigianali di cui all'art. 10 comma 7 lettere a) ed e) per una quota di Sur non maggiore del 20% della Sur esistente. Sono ammessi usi di tipo turistico di cui all'art. 10 comma 9 lettere g), j) l) per una quota di Sur non maggiore del 30% della Sur esistente. E' sempre ammessa la destinazione d'uso di cui all'art. 10 comma 8 lett. a)

6. Nella sottozona Ba23 sono ammessi esclusivamente interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione nel rispetto dei parametri edilizi esistenti con mantenimento delle destinazioni d'uso in att
7. Nella sottozona **Ba18** è individuata in cartografia un'area, a nord della strada di ingresso al villaggio destinata a PUD. L'utilizzo della capacità edificatoria è subordinato alla preventiva approvazione di un P.U.D., di iniziativa privata, con la seguente ulteriore specificazione: deve essere prevista l'individuazione di un'area, all'interno dell'ambito in oggetto, di **300 mq**, comprensivi dello spazio per l'accesso all'area stessa, da destinare ad area ricreativa con contestuale dismissione gratuita a favore del Comune della superficie; fermi restando gli altri parametri edilizi è ammessa una densità Fondiaria (I) pari a 0.22 mq/mq; vista la superficie fondiaria di mq 2032 si avrà pertanto una Sur ammissibile paria 447 mq. Sarà ammessa una distanza dell'edificato dal limite dell'area, in cessione, destinata a parco giochi non inferiore a m. 3.00.
8. Nella sottozona Be1 sono ammessi interventi di ampliamento degli usi e attività artigianali presenti nel rispetto dei parametri seguenti:
 - Rapporto di copertura: 0.50;
 - Numero di piani fuori terra: 2
 - Altezza massima: 9.00 m;
 - Mantenimento di destinazione d'uso artigianale per anni venti.
 - Distanza dai confini: 5.00 m
 - Distanza tra i fabbricati: 10.00 m.

Nelle aree libere sono ammessi interventi di nuova costruzione, con destinazione d'uso residenziale di cui all'art. 10 comma 5 nel rispetto dei parametri seguenti:

- Densità fondiaria I (mq/mq): 0.20
- Altezza massima: 9.50 m.
- Numero di piani fuori terra: 2 oltre al sottotetto
- Rapporto di copertura: 0.30
- Distanza dai confini: 5.00 m
- Distanza tra fabbricati: 10.00 m.

E' ammesso l'intervento di dotazione di un'unità abitativa, con Sur massima di mq 120.00, al servizio di attività artigianali esistenti che ne sono prive.

9. Nella sottozona Bd01* sono ammessi interventi di nuova costruzione, con destinazione turistica ricettiva di cui all'art. 10 comma 9, nel rispetto dei parametri seguenti
- Densità fondiaria I (mq/mq): 0.50
 - Altezza massima: 9.50 m
 - Numero di piani fuori terra: 2 oltre il sottotetto
 - Rapporto di copertura: 0.30
 - Distanza dai confini: 5.00 m
 - Distanza tra fabbricati: 10.00 m.
- L'intervento di nuova costruzione dovrà essere localizzato sul fabbricato interrato esistente.
10. Parcheggi privati: ogni tipo di intervento edilizio, per destinazioni residenziali, dovrà prevedere la creazione di posti auto, esterni o interni, per una superficie minima pari a 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di Sur, con un minimo di 2 posti auto per ogni unità abitativa. Per altre destinazioni (artigianali e turistiche) il progetto dovrà dimensionare in modo equilibrato le aree a parcheggio in funzione del fabbisogno generato dalla attività previste e comunque non inferiore a 1 posto auto per ogni addetto occupato.
11. Verde privato. Ogni tipo di intervento edilizio dovrà comportare la creazione di spazi a verde privato di superficie minima a pari a quella della superficie coperta.
12. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
13. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
14. E' ammesso l'inserimento nel manto di copertura di elementi tecnologici quali pannelli per solare termico o fotovoltaici. I pannelli dovranno essere posati parallelamente alla falda. Nel caso di inserimento in facciata o a terra la loro posizione dovrà essere attentamente studiata in modo da essere inserita in coerenza con le strutture compositive del fabbricato. In caso di tetti di nuova costruzione i pannelli dovranno essere inseriti nel manto di copertura in sostituzione delle lastre di pietra.
15. In assenza di piano del colore la tinteggiatura dei fabbricati dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio tecnico comunale.

16. E' sempre ammessa la realizzazione di vani completamente interrati esterni al perimetro del fabbricato fuori terra.
17. Ai fini del conteggio del numero di piani, il piano interrato non è computato come piano se localizzato al di sotto del piano di campagna precedente all'intervento; è ammesso un varco per l'accesso veicolare al piano della larghezza massima di m. 5.00.
18. Le sistemazioni esterne non dovranno comportare riporti di terreni rispetto al piano di campagna esistente per altezze superiori a m. 2.00
19. Nella sottozona Ba18 sono individuate due aree con apposito retino Lm01 in cui è ammessa esclusivamente la realizzazione di autorimesse interrate a servizio delle unità abitative residenziali ubicate nelle sottozone Ae14 e Ba18. Ogni autorimessa sarà dotata di un unico ingresso
20. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 47 (Sottozone di tipo "C")

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" (P.04) sono delimitate le sottozone di tipo C, ovvero le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
2. E' individuata la sottozona **Cb1** in loc. Closellinaz, parte di territorio totalmente inedificata, a prevalente destinazione artigianale.
3. Gli interventi di nuovo impianto sono attuabili previa formazione di un PUD¹³⁹.
4. Nella sottozona **Cb1** sono ammesse destinazioni d'uso di tipo artigianale, di cui all'art. 10 comma 7 lett. a), c), e), commerciali di cui all'art. 10 comma 8 lett. a), b), turistico ricettiva di cui all'art. 10 comma 9 lett. j).
5. Nell'ambito delle destinazioni d'uso ammesse è consentita la realizzazione di un alloggio di conduzione con Sur massima di 120 mq e comunque non superiore al 50% della Sur a destinazione artigianale e commerciale. La Sur relativa alla parte residenziale non è computabile nella densità fondiaria di cui al comma 6.
6. Il PUD, di cui al comma 3, relativo alla zona Cb1, sarà redatto secondo i parametri seguenti:
 - a) Densità fondiaria I (mq/mq): 0.30
 - b) Rapporto di copertura: 0.30
 - c) Numero di piani fuori terra: 2

139 NAPTP, art. 24, commi 10,11,12 ; art. 25, commi 4, 5 e 6

- d) Altezza massima: 9.00
 - e) Distanza dai confini: 5.00 m
 - f) Distanza dai fabbricati: 10.00 m.
 - g) Distanza dalla strada regionale e dalla strada comunale: 6.00 m;
 - h) Distanza dal Ru Prevot: 6.00 m;
7. Il PUD, oltre ai parametri urbanistici di cui al comma 6, dovrà prevedere:
- a) Una accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, avente origine dalla strada comunale sita a nord della sottozona;
 - b) Parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento, sia interni che esterni e comunque in misura non inferiore a n. 1 posto auto per ogni addetto o per ogni 50 mq di Sur;
 - c) Aree verdi alberate pari ad almeno un decimo della superficie territoriale;
 - d) Adeguata schermatura alberata nei confronti della strada regionale e del Ru Prevot.

Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” non sono state individuate sottozone di tipo D destinate alle attività produttive industriali¹⁴⁰.

¹⁴⁰ NAPTP, art. 25, commi 1, 2 e 3

Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ea, costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.
2. Gli usi e le destinazioni d’uso ammesse nelle sottozone Ea sono:
 - a) Agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 3 lettere i) per tutte le sottozone Ea;
 - b) Naturalistico di cui all’art. 10 comma 2 lettere a) e b);
 - c) Turistiche e ricettive di cui all’art. 10 comma 9 lettera e);
 - d) Attività di pubblico servizio o di pubblico interesse di cui all’art.10 comma 13 lettere a), c), d) ed e) in tutte le sottozone Ea.
3. La modalità di intervento per gli usi e le destinazioni ammesse sono:
 - a) Sono ammessi in tutte le sottozone di tipo Ea interventi di nuova costruzione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) numero 2);
 - b) Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ampliamenti di cui all’art.8 comma1 lettera a) numero 5) per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Ea
 - c) Ristrutturazione edilizia e nuova edificazione per gli usi e le attività di cui alle lettere c) del precedente comma
 - d) Demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti per tutte per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Ea
4. Le condizioni di intervento per le modalità di intervento del precedente comma sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
5. Relativamente agli interventi riguardanti le mete e i circuiti turistici si applicano le disposizioni seguenti¹⁴¹:
 - a) la fruizione delle mete escursionistiche deve essere promossa nelle forme che comportano pressioni antropiche compatibili con la conservazione delle risorse, fatti salvi gli specifici interventi previsti da progetti integrati, ai sensi del PTP, per garantire l’accessibilità a persone con limitate capacità motorie, che non richiedano nuove edificazioni;
 - b) i progetti di valorizzazione delle mete escursionistiche devono comprendere anche le attrezzature per la loro fruibilità e accessibilità e le aree di pertinenza da tutelare, nonché i percorsi, attrezzati e non, per raggiungere le mete stesse, i posti tappa e le basi di attestamento veicolari;

¹⁴¹ NAPTP, art 28, commi 4, 5, 6, 7

- c) la fruizione delle mete alpinistiche è promossa e disciplinata da piani e provvedimenti specifici riguardanti la valorizzazione e la gestione delle strutture di base e delle relative vie di accesso, in particolare con:
- 1) la riqualificazione delle aree degradate e delle aree intensamente frequentate, mediante misure ed interventi diretti alla eliminazione degli impatti e degli inquinamenti in atto, all'apprestamento di mezzi e di modalità gestionali per lo smaltimento nelle discariche pubbliche dei rifiuti e alla regolazione degli afflussi alle mete più frequentate;
 - 2) la riqualificazione di attrezzature esistenti, con aumenti della ricettività, ove possibile in relazione alle condizioni ambientali e di affluenza;
 - 3) la realizzazione di nuove attrezzature strettamente funzionali alle esigenze ancora insoddisfatte;
6. Tipologie costruttive: nelle sottozone di tipo Ea è richiesto che si utilizzino soluzioni coerenti con il contesto sia ambientale che dell'edificato esistente per la morfologia dei fabbricati, per la tipologia dei tetti e per i materiali utilizzati. Soluzioni innovative dovranno essere motivate ed esaurientemente illustrate.
7. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
8. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
9. Si applicano le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16
10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eb, tutte di particolare interesse agro-silvo-pastorale ai fini di cui alla lettera d) comma 2, dell’art. 14 della l.r. 11/1998, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
2. Gli usi e le destinazioni d’uso ammesse nelle sottozone Eb sono:
 - a. Agro-silvo-pastorale di cui all’art. 10 comma 3 lettere i), m), t), u), x);
 - b. Agro-silvo-pastorale di cui all’art. 10 comma 3 lettere j), n), v), x) esclusivamente nella sottozona Eb3;
 - c. Residenza temporanea legata all’attività agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 4 lettere a), b) e c) nella sottozona Eb3;
 - d. Abitazione temporanea di cui all’art.10 comma 6 in tutte le sottozone Eb con cambio di destinazione d’uso nel rispetto dell’art. 15 delle NTA;
 - e. Attività turistiche e ricettive di cui all’art.10 comma 9 lettere e) , f), g) ed l) in tutte le sottozone Eb;
 - f. Attività di pubblico servizio o di pubblico interesse di cui all’art.10 comma 13 lettere a), d) ed e) in tutte le sottozone Eb;
3. Le modalità di intervento per gli usi e le destinazioni ammesse sono:
 - a. Interventi di nuova costruzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) numero 2);
 - b. Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed ampliamenti di cui all’art.8 comma1 lettera a) numero 5) per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Eb
 - c. Ampliamenti di cui all’art.8 comma1 lettera a) numero 6) per le attività di cui alla lettera e) del precedente comma
 - d. Ristrutturazione edilizia e nuova edificazione per gli usi e le attività di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente comma
 - e. Demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti per tutte per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Eb
4. Le condizioni di intervento per le modalità di intervento del precedente comma sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
5. La localizzazione e il dimensionamento degli interventi di cui al comma 3 relativi ai fabbricati rurali sono determinati dalle esigenze aziendali convalidate nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali, sulla base del manuale tecnico contenente gli standard costruttivi¹⁴² e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
6. Nei pascoli non compresi fra quelli da riqualificare, gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:

¹⁴² Approvato dall’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura

- a) materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze;
 - b) conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico rispettare le disposizioni specifiche relative a tali aree.
7. Nei pascoli da riqualificare, fatte salve ulteriori disposizioni recate da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, nella esecuzione degli interventi sono ammessi:
- a) la razionalizzazione degli accessi carrabili in modo da collegare gli alpeggi di appartenenti a uno stesso sistema pascolivo;
 - b) l'adeguamento delle strutture edilizie esistenti, con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, con eventuali completamenti e incrementi rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto dei tramuti;
 - c) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..) e, qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, rispettare le disposizioni specifiche relative a tali aree.
8. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
 - c) prevedere l'eliminazione dei volumi superfetativi con eventuale loro ridefinizione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
9. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze;
 - b) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - c) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - d) qualora la zona sia raggiungibile, direttamente o nelle sue vicinanze, da veicoli, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella quantità

stabilita dal R.E. o ritenuta idonea dalla C.E. in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.

10. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze;
 - b) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza;
 - c) assicurare la presenza di parcheggi in modo conforme al precedente punto 8.
11. Si applicano le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
12. Le sottozone Eb sono da considerare di particolare interesse agro-silvo-pastorale di cui all'art. 14, comma 2, lettera d) l.r. 11/98
13. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.
14. Elenco sottozone Eb:

Eb1*	Le Rachaou	Ha	1.72
Eb2*	Rond	Ha	0.24
Eb3*	Praperriat	Ha	1.72 da riqualificare
Eb4*	Praperriat	Ha	0.13 da riqualificare
Eb5	Praperriat	Ha	0.98
Eb6	Fontillon	Ha	1.17
Eb7*	Les Adrets	Ha	5.65 da riqualificare
Eb8*	Le Pointier	Ha	7.56 da riqualificare
Eb9*	Chamossery	Ha	0.99
Eb10	Blavy	Ha	1.22 da riqualificare
Eb11*	Blavy	Ha	55.15 da riqualificare

Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento¹⁴³, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
2. Gli usi e le destinazioni d’uso ammesse nelle sottozone Ec sono:
 - a. Agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 3 lettere q), s) ed u) in tutte le sottozone Ec;
 - b. Residenza temporanea legata all’attività agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 4 lettere a) e c) in tutte le sottozone Ec;
 - c. Abitazione temporanea di cui all’art.10 comma 6 in tutte le sottozone Ec con cambio di destinazione d’uso;
 - d. Sportive, ricreative e per l’impiego del tempo libero di cui all’art.10 comma 12 lettere e) ed f) per la sola sottozona Ec2;
 - e. Attività turistiche e ricettive di cui all’art.10 comma 9 lettere e), f) e g) in tutte le sottozone Ec;
 - f. Attività di pubblico servizio o di pubblico interesse di cui all’art.10 comma 13 lettere a), c), d) ed e) in tutte le sottozone Ec;
3. Le modalità di intervento per gli usi e le destinazioni ammesse sono:
 - a. Sono ammessi in tutte le sottozone di tipo Ec interventi di nuova costruzione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) numero 2);
 - b. Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed ampliamenti di cui all’art.8 comma1 lettera a) numero 5) per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Ec;
 - c. Ampliamenti di cui all’art.8 comma1 lettera a) numero 6) per le attività di cui alla lettera e) del precedente comma;
 - d. Ristrutturazione edilizia per gli usi e le attività di cui alle lettere d) del precedente comma;
 - e. Demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti per tutte per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Ec
4. Le condizioni di intervento per le modalità di intervento del precedente comma sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività
5. Nelle sottozone di tipo Ec si applicano le disposizioni di cui all’art. 63 relativamente alle parti indicate quali aree boscate.
6. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al

¹⁴³ NAPTP, art. 26, comma 1

tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;

- b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
7. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 100 m² di superficie in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
8. Si applicano le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
9. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori a quelle indicate all’art. 31, comma 1, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all’allevamento del bestiame nell’ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati¹⁴⁴ e usi similari
2. Nella sottozona Ed01 l’attività prevalente è la discarica di inerti e le prescrizioni sono le seguenti.
 - a. Le destinazione d’uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all’art. 10 comma 13 lettera a) ad esclusione degli edifici religiosi
 - b. Le modalità d’intervento ammesse sono la manutenzione straordinaria, la nuova edificazione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) numeri 2), 4) e 5);
 - c. Le condizioni d’intervento ammesse sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
3. Nella sottozona Ed02 l’attività prevalente è la produzione di energia elettrica e le prescrizioni sono le seguenti:
 - a. Le destinazione d’uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all’art. 10 comma 13 lettera e) ad esclusione degli edifici religiosi
 - b. Le modalità d’intervento ammesse sono la manutenzione straordinaria, la nuova edificazione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) numeri 1), 2) e 4);
 - c. Le condizioni d’intervento ammesse sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
4. Nella sottozona Ed03 l’attività prevalente è la depurazione di acque a livello locale, le prescrizioni sono le seguenti:
 - a. Le destinazione d’uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all’art. 10 comma 13 lettera a) ad esclusione degli edifici religiosi
 - b. Le modalità d’intervento ammesse sono la manutenzione straordinaria, la nuova edificazione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) numeri 1), 2) e 4);

¹⁴⁴ NAPTP, art. 26, comma 9

- c. Le condizioni d'intervento ammesse sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
5. Nella sottozona Ed04 l'attività prevalente è la depurazione di acque a livello consortile, le prescrizioni sono le seguenti:
- Le destinazione d'uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all'art. 10 comma 13 lettera b) ad esclusione degli edifici religiosi
 - Le modalità d'intervento ammesse sono la manutenzione straordinaria, la nuova edificazione di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) numeri 1), 2) e 4);
 - Le condizioni d'intervento ammesse sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
6. Nella sottozona Ed05 l'attività prevalente è la depurazione di acque a livello locale, le prescrizioni sono le seguenti:
- Le destinazione d'uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all'art. 10 comma 13 lettera a) ad esclusione degli edifici religiosi;
 - Le modalità d'intervento ammesse sono la manutenzione straordinaria, la nuova edificazione di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4);
 - Le condizioni d'intervento ammesse sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività.
7. Nella sottozona Ed06 l'attività prevalente è impianti di radiotelecomunicazione, le prescrizioni sono le seguenti:
- Le destinazione d'uso ammessa è quella di attività pubblica di servizio o di pubblico interesse di cui all'art. 10 comma 13 lettera d);
 - Le modalità d'intervento ammesse sono la manutenzione straordinaria, la nuova edificazione di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) numeri 2) 3) e 4);
 - Le condizioni d'intervento ammesse sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività;
8. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
- assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
9. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) qualora la zona sia raggiungibile, direttamente o nelle sue vicinanze, da veicoli, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella quantità stabilita dal R.E. o ritenuta idonea dalla C.E. in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
10. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
- a) qualora la zona sia raggiungibile, direttamente o nelle sue vicinanze, da veicoli, deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella quantità stabilita dal R.E. o ritenuta idonea dalla C.E. in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
11. Si applicano le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)

1. Non sono state individuate sottozone di tipo Ee.

Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)

1. Non sono state individuate sottozone di tipo Ef.

Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. Tutte le zone Eg sono da considerarsi di particolare interesse agro-silvo-pastorale ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell’art. 14 della l.r. 11/1998.

2. Gli usi e le destinazioni d’uso ammesse nelle sottozone Eg sono:
 - a. Naturalistico di cui all’art.10 comma 2 lettere a) e b) per la sottozona Eg2;
 - b. Agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 3 lettere a), e), g), i), k) e x) per tutte le sottozone Eg;
 - c. Agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 3 lettere b), f), h), n) ed x) nelle sottozone Eg4, Eg7 ed Eg8;
 - d. Residenza temporanea legata all’attività agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 4 lettere a) e c) in tutte le sottozone Eg;
 - e. Residenza temporanea legata all’attività agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 4 lettere b) e d) nelle sottozone Eg4, Eg7 e Eg8;
 - f. Abitazione temporanea di cui all’art.10 comma 6 in tutte le sottozone Eg con cambio di destinazione d’uso;
 - g. Attività di pubblico servizio o di pubblico interesse di cui all’art.10 comma 13 lettere a), c), d) ed e) in tutte le sottozone Eg
 - h. [Abitazione permanente o principale di cui all’art. 10 comma 5](#)
 - i. [Attività turistiche e ricettive di cui all’art. 10 comma 9 lett. e\), f\), g\) ed l\)](#);
 - j. [Attività artigianale di cui all’art. 10 comma 7 lett. a\).](#)

3. La modalità di intervento per gli usi e le destinazioni ammesse sono:
 - a. Sono ammessi in tutte le sottozone di tipo Eg interventi di nuova costruzione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) numero 2);
 - b. Sono ammessi in tutte le sottozone di tipo Eg interventi di nuova costruzione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) numero 6) secondo le determinazioni di cui all’art. 58 delle presenti NTA;
 - c. Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ampliamenti di cui all’art.8 comma1 lettera a) numero 5) per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Eg;
 - d. Ristrutturazione edilizia e nuova edificazione per gli usi e le attività di cui alle lettere c), e) e g) del precedente comma;
 - e. Ristrutturazione edilizia per gli usi e le attività di cui alla lettera f), [h\), i\), j\)](#) del precedente comma;
 - f. Demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti per tutte per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Eg
 - g. Per le sottozone Eg4, Eg7,Eg8 nonché nelle altre sottozone Eg dove sono operanti aziende agricole, sono ammesse modalità di intervento di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), numero 1) e destinazioni d’uso di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 55.

4. Le condizioni di intervento per le modalità di intervento del precedente comma sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio

Attività

5. Si applicano le seguenti disposizioni¹⁴⁵:

- a) La realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi è ammessa sulla base delle seguenti disposizioni:
- 1) localizzazioni esterne agli insediamenti tradizionali indicati nella cartografia, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse¹⁴⁶, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali;
 - 2) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - 3) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - 4) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - 5) ricomposizione del suolo e del soprassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - 6) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
 - 7) Altezza massima dei fabbricati: m.8,50.
 - 8) Distanza dai confini: m. 5.00
 - 9) Nella sottozona Eg04 la costruzione di detti manufatti deve essere realizzate nella fascia di 40 m. dal confine stradale..
- b) le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:
- 1) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
 - 2) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice di 0,01 metri quadrati di superficie utile abitabile per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda, con il massimo di 300 metri quadrati di complessiva superficie utile abitabile.
- c) ai fini del presente comma, sono computati anche i volumi abitativi già esistenti nell'ambito dell'azienda, situati nelle sottozone agricole di tipo E, a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. La concessione edilizia a

¹⁴⁵ NAPTP , art. 26, commi 7 e 8

¹⁴⁶ NAPTP art. 38 e 40

realizzare le opere di cui al presente comma è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici.

6. Nelle sottozone di tipo Eg la riqualificazione ed il potenziamento di aziende agricole esistenti è sempre ammesso attraverso la funzionale utilizzazione, il recupero o l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti. Sono ammessi interventi per la realizzazione di nuovi elementi pertinenziali ed accessori all'attività presente che non abbiano funzione autonoma e che non comportino incrementi di carico insediativo.
7. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali sono consentiti ed attuabili alle condizioni di cui agli artt. 13 e 58 delle NTA con le limitazioni contenute nelle tabelle di cui al precedente comma 2.
8. Il mutamento di destinazione d'uso per gli usi e le attività sopra citate è ammesso esclusivamente sui volumi esistenti e nei limiti delle disposizioni e secondo le procedure indicate all'art 15 delle NTA.
9. Nelle sottozone Eg, è consentita la possibilità di erigere un basso fabbricato da adibire a deposito degli attrezzi con le limitazioni di cui all'art 59 delle NTA.
10. La costruzione di tali bassi fabbricati deve rispettare le distanze dai confini di m. 5.00 per la nuova edificazione nelle sottozone E.
11. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
12. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 25 m² o comunque ritenuta idonea dalla CE in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
13. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE o ritenuta idonea dalla CE e comunque di almeno 1 posto

macchina ogni 100 m² di Sur in adiacenza agli edifici o in posizione discosta se motivata.

14. Si applicano le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
15. Nelle parti di sottozona delimitata all'interno delle aree boscate (art. 63) gli interventi e le destinazioni d'uso sono attuabili nei limiti di cui alla normativa regionale, art. 33 l.r. 11/98, relativa all'ambito inedificabile "area boscata".
16. Nella zona Eg13, nell'ambito indicato con la sigla lm03, è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato o locali di servizio pertinenziali alle unità abitative residenziali ubicate nella sottozona Ae12, nella fascia, compresa tra le due stradine comunali, a monte della sottozona Ae12. Sarà ammessa la realizzazione di una autorimessa per ogni unità abitativa censita a questa vincolata con atto registrato e trascritto a carico del richiedente. Nell'area così individuata sono ammessi complessivamente due soli ingressi per le autorimesse,
17. Nella zona Eg17 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato pertinenziali alle unità abitative residenziali ubicate nella sottozona di tipo A di Closellinaz dessous e Champ de Bau nella fascia evidenziata in cartografia e indicata con la sigla lm02, a monte del tratto di strada comunale che collega Closellinaz dessous e Champ de Bau. Sarà ammessa la realizzazione di una autorimessa per ogni unità abitativa censita a questa vincolata con atto registrato e trascritto a carico del richiedente. In ogni porzione di area individuata con il retino Lm02 è ammesso un unico ingresso alle autorimesse.
18. Sono individuati gli ambiti Lm04 (Gorrey) e Lm05 (Closellinaz dessous) nei quali è ammessa la realizzazione di autorimesse o locali di servizio interrati pertinenziali alle unità abitative residenziali ubicate nella sottozona di tipo A adiacente.
19. La realizzazione di autorimesse o locali di servizio negli ambiti di cui ai commi 16, 17, 18, 19 sarà attuata secondo i parametri seguenti: i fabbricati dovranno essere interrati su tre lati, con tetto a verde, senza che l'inserimento del fabbricato modifichi l'andamento del terreno preesistente; distanza dal ciglio della strada comunale m. 5.00; finiture a vista coerenti con il contesto ambientale di riferimento
20. Nella sottozona Eg05 è individuata un'area con il retino lm06, relativa alla presenza di un fabbricato non ultimato. Su tale fabbricato è consentito unicamente l'ultimazione dei lavori di realizzazione del piano interrato.
21. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.
22. Per i fabbricati esistenti nelle sottozone Eg non in possesso di requisiti di razionalità di azienda agricola e realizzati prima del 16/7/1984 sono ammessi interventi di recupero, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 15 comma 3, attraverso azioni definite dal comma 3, con cambio di destinazione d'uso a favore delle categorie definite dal comma 2 a condizione che l'intervento non comporti incrementi della superficie coperta e dei volumi edificati.

Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative e turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili.
2. Gli usi e le destinazioni d’uso ammesse nelle sottozone Eh sono:
 - a. Agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 3 lettere a), e), g), i) e k) per tutte le sottozone Eh;
 - b. Attività sportive, ricreative e per l’impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, o servizi, o apposite infrastrutture di cui all’articolo 10 comma 12;
 - c. Attività di pubblico servizio o di pubblico interesse di cui all’art.10 comma 13 lettere a), c), d) ed e) in tutte le sottozone Eh
 - d. Agro-silvo-pastorale di cui all’art.10 comma 3 lettera w) x) per tutte le sottozone Eh;
3. La modalità di intervento per gli usi e le destinazioni ammesse sono:
 - a. Sono ammessi in tutte le sottozone di tipo Eh interventi di nuova costruzione di cui all’art. 8 comma 1 lettera b) numero 2);
 - b. Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ampliamenti di cui all’art.8 comma1 lettera a) numero 5) per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Eh;
 - c. Ristrutturazione edilizia e nuova edificazione per gli usi e le attività di cui alle lettere b) del precedente comma;
 - d. Demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature ed impianti per tutte per tutti gli usi e le destinazioni ammesse nelle sottozone Eh.
4. Le condizioni di intervento per le modalità di intervento del precedente comma sono la Concessione Edilizia e la Dichiarazione di Inizio Attività
5. La localizzazione e il dimensionamento delle nuove strutture per gli usi e le attività ammessi ai sensi del comma 2 lett. a.,b, c è subordinata alla approvazione di un PUD tenuto conto del Programma di sviluppo turistico, di cui all’art. 47 della lr 11/1998 e smi. In assenza di PUD sono ammessi interventi di recupero e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia di sicurezza, igienico-sanitaria.

6. Relativamente agli interventi riguardanti le mete e i circuiti turistici si applicano le disposizioni di cui all'art. 49, comma 4.
7. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
8. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto;
 - b) deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 25 m² o comunque ritenuta idonea dalla CE in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.
9. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Deve essere verificata l'esistenza di parcheggi nella misura stabilita dal RE o ritenuta idonea dalla CE e comunque di almeno 1 posto macchina ogni 100 m² di superficie utile in adiacenza agli edifici o in posizione discosta se motivata.
10. Si applicano le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli articoli da 11 a 16.
11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” è delimitata la sottozona Ei01, caratterizzata dalla presenza di un fabbricato rurale non più utilizzato.
2. Su tale fabbricato sono ammessi tutti gli interventi di recupero ~~senza~~ con ampliamento ~~aleu~~ limitato al 20% del volume esistente, consentito una volta sola, e finalizzato a adeguamenti igienico sanitari, tecnologici o funzionali volti alla dotazione di locali accessori e/o per l'adeguamento delle altezze e superfici di legge dei locali esistenti con il mutamento della destinazione d'uso verso le seguenti destinazioni: abitazione permanente o principale di cui all'art. 10 comma 5 lettere a) e b), attività artigianali di interesse prevalentemente locale di cui all'art. 10, comma 7, lettera a) e b), attività turistico ricettive di cui all'art. 10 comma 9 lettere d), f), g) e j).
3. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)

4. Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali, la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi e di strutture utilizzate per attività agrituristiche¹⁴⁷, è ammessa sulla base dei seguenti criteri¹⁴⁸:
- a) localizzazioni esterne alle sottozone di tipo A, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse¹⁴⁹, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali¹⁵⁰;
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con il contesto ambientale in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
5. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge¹⁵¹.

¹⁴⁷ NAPTP, art. 26, comma 12,

¹⁴⁸ NAPTP, art. 26, comma 7

¹⁴⁹ NAPTP, art. 38 e 40

¹⁵⁰ PTP, Schede per unità locali

¹⁵¹ Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della l.r. 24/7/95, n. 27 e del reg.reg. 14 aprile 98, n. 1.

Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori)

1. I beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori non qualificati imprenditori agricoli ai sensi della normativa in materia¹⁵², sono ammessi nelle sottozone Eb, Eg, Eh fatto salvo le sottozone, nelle quali non sono ammesse, Eg Eg04, Eg05, Eg 14, Eg 06, Eg18 e Eg13 esclusa la parte a monte di Preil.
2. I beni strumentali di cui al comma 1, possono presentare gli usi seguenti:
 - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
 - b) ricovero per attrezzi agricoli manuali e o per piccoli mezzi meccanici;
 - c) depositi di prodotti agricoli.
3. I beni strumentali di cui al comma 1, in coerenza con quanto disposto dall'art. 22 della legge reg. 11/98 come novellato dalla l.r. 17/2012, ed alla deliberazione di Giunta regionale n. 1810/2012, dovranno essere realizzati in legno o in pietra con il manto di copertura in legno o in lose e avranno i seguenti parametri dimensionali massimi:
 - a) Superficie mq 20;
 - b) Altezza all'estradosso m. 3,40.
4. Si applicano le distanze minime stabilite o richiamate dalle presenti norme con riferimento alle strade pubbliche, ai confini di proprietà e tra i fabbricati.
5. I beni strumentali di cui al comma 1 non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli di cui al comma 2
6. I beni strumentali di cui al comma 1 non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree ripristinate all'uso agricolo.
7. Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti: 50 metri per la nuova realizzazione e 25 mt se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti e 50 m. dal limite delle sottozone A..
8. La superficie minima coltivata da asservire al bene strumentale è pari a mq 1000.

¹⁵² Piano di sviluppo rurale in attuazione del regolamento CE 1257/99

Art. 60 (Sottozone di tipo “F”)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate e sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. Sono individuate le sottozone seguenti:
 - a) Fb 01 – **Le Martinet** – zona municipio -
 - b) Fb 02 – **La Cretaz** – zona area verde attrezzata -
 - c) Fb 03 – Champvillair dessus –zona scuole elementari -
 - d) Fb 04 – Rhins – zona sportiva comunitaria –
3. In tali zone sino ammessi esclusivamente interventi di carattere pubblico eseguiti o promossi dalle Amministrazioni comunale o della Comunità montana.
4. La sottozona Fb 01 contiene il municipio, la microcomunità per anziani, l’ufficio postale, la sala polivalente, e l’esercizio commerciale di vicinato. E’ ammesso il mantenimento di tutte le destinazioni in atto. Sono ammesse tutte le strutture attinenti con l’ amministrazione, comprese attività connesse quali ad esempio gli uffici postali o per il credito. E’ altresì ammesso l’ampliamento delle attività commerciali in essere in quanto promosse o a carico dell’amministrazione.
5. La sottozona Fb 02 contiene l’area attrezzata di recente realizzazione. Sono ammesse strutture connesse con la destinazione in atto.
6. La sottozona Fb 03 contiene l’edificio scolastico di recente realizzazione. Sono ammesse strutture connesse con la destinazione in atto.
7. La sottozona Fb 04 contiene la zona sportiva comunitaria di recente realizzazione. Sono ammesse strutture sportive di ogni genere connesse con la destinazione in atto. L’inserimento di nuove strutture sportive richiederà un adeguato incremento delle aree dedicate alla sosta.
8. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
 - b) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
9. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) gli interventi devono comportare l’eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti

con i caratteri del contesto;

10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale non ricomprese in una sottozona di tipo F:
- a) Servizi di rilevanza locale

<i>Settore</i>	<i>Individuazione servizio</i>	<i>Codice</i>	<i>Tipo di servizio</i>	<i>Zona</i>
Sanità	1-ambulatorio medico di base	S073-Sa02	Ambulatorio medico di base (servizio esistente)	Fb01
	2-farmacia	-	CM Gran Combin	-
	3-ass.agli anziani	S073-Sa 01	Microcomunità per anziani (servizio esistente)	Fb01
	4-assi. all'infanzia	-	CM Gran Combin	-
Sicurezza	1-aree gestione emergenze	S074-Si 01	Area per gestione emergenze (servizio esistente)	Fb04
	2- aree per elicotteri	S084-Si 01	Area per gestione emergenze: elicotteri (serv. previsto)	Fb04
	3-aree per la protezione civile	S074-Si 02	Sede protezione civile (servizio esistente)	Fb01
Istruzione	1-scuola materna	S075-Is 02	Scuola materna comunale (servizio esistente)	Fb03
	2-scuola elementare	S075-Is 01	Scuola elementare comunale (servizio esistente)	Fb03
	3-scuola media	-	CM Gran Combin	-
Cultura	1-biblioteca	S076-Cu 01	Sala polivalente (servizio esistente)	Fb01
	2-centri d'incontro	S086-Cu 01	Biblioteca comunale (servizio previsto nel locale municipio)	Fb01
Ricreazione	1-verde attrezzato	S077-Ri 03	Area verde cimitero (servizio esist.)	Eg13
	2-Altre aree	S077 - Ri 02	Area giochi fraz. La Cretaz (servizio esistente)	Fb02
		S077- Ri 04	Area giochi Complesso sportivo CM (servizio esist.)	Fb04
		S077- Ri 01	Area sosta pedonale Le Martinet	Ae11
		S087 Ri 01	Area giochi e verde Massinod (servizio previsto)	Ba18
Sport	1-attrezz. Infra-comunali	S078-Sp 01	Complesso sportivo CM Gran Combin (servizio esist.)	Fb04
	2-attrezz. comunali	S078-Co 01	Complesso sportivo CM Gran Combin (servizio esist.)	Fb04
Commercio	1-esercizi vicinato	S079-...	Servizi facoltativi (vedi cartografia)	-
	2-medie strutture	-	-	-

	3-mercati	-	-	-
Amministrazione	1-uff. comunali	S080-Am 01	Municipio (servizio esistente)	Fb01
	2-poste	S080- Am 02	Ufficio postale (servizio esistente)	Fb01
	3-credito	-	CM Gran Combin (servizio facoltativo)	-
	4-cimitero	S080-Am 03	Cimitero (servizio esistente)	Eg13
S080-Am 04		Cimitero vecchio (servizio esistente saturo)	Ae08	
Trasporti	1-Lettera e) art. 20 PTP			
	1-Lettera f) art. 20 PTP			

Parcheggi	1-parcheggio di sottozona	S082-Pa 01	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Eg17
	2-sosta viabilità	S082-02	Parcheggio per la viabilità (servizio esistente)	Eg17
	1-parcheggio di sottozona	S082-03	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Ba16
	1-parcheggio di sottozona	S082-04	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Ba18
	5-parcheggio per attività produttive	S082-05	Parcheggio per attività commerciali e produttive (servizio esistente)	Eg14
	1-parcheggio di sottozona	S082-06	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Ba14
	3-parcheggio per servizi	S082-07	Parcheggio comunale (servizio esistente)	Fb01
	1-parcheggio di sottozona	S082-08	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Ba15
	3-parcheggio per servizi	S082-09	Parcheggio per i servizi (servizio esistente)	Fb01
	1-di sottozona	S082-10	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Fb02
	3-parcheggio per servizi	S082-11	Parcheggio per i servizi (servizio esistente)	Fb03
	1-parcheggio di sottozona	S082-12	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Ae13
	1-parcheggio di sottozona	S082-13	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Eg14
	1-parcheggio di sottozona	S082-14	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Eg08
	1-parcheggio di sottozona	S082-15	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Ae08
	1-parcheggio di sottozona	S082-16	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Eg06
	6-parcheggio per turismo	S082-17	Parcheggio per turismo (servizio esistente)	Fb04
	3-parcheggio per servizi	S082-18	Parcheggio per i servizi (servizio esistente)	Fb04
	1-parcheggio di sottozona	S082-19	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Eg05
	1-parcheggio di sottozona	S082-20	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Ba01
	1-parcheggio di sottozona	S082-21	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Ad01
	1-parcheggio di sottozona	S082-23	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Ac01
	1-parcheggio di sottozona	S082-22	Parcheggio infracomunale (servizio esistente)	Ad01

	1-parcheggio di sottozona	S092-Pa 01	Parcheggio infracomunale (servizio previsto)	Eg17 314 mq
	1-parcheggio di sottozona	S092-Pa 02	Parcheggio infracomunale (servizio previsto)	Eg15 440 mq
	1-parcheggio di sottozona	S092-Pa 04	Parcheggio infracomunale (servizio previsto)	Ae12 861 mq
	3-parcheggio per servizi	S092-Pa 05	Parcheggio per servizi (servizio previsto)	Eg14 1688 mq
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-Pa 07	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Ad01 544 mq
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-Pa 08	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Eg08 412 mq
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-Pa 09	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Eg08 444 mq
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-Pa 03	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Eh01 1108 mq
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-Pa 06	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Eg10 898 mq
	4-parcheggio per carenze pregresse	S092-Pa 10	Parcheggio per carenza pregresse (servizio previsto)	Eg 06 805 mq

2. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità¹⁵³.
3. Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.
4. Nella tabella sono indicati i servizi di livello locale nonché l'ambito di integrazione definito mediante opportuni accordi di programma, intese, concertazioni, forme associative e di cooperazione, al fine della realizzazione e della gestione del sistema dei servizi.
5. Nel sottosuolo delle aree riservate a parcheggio pubblico, il privato potrà realizzare autorimesse interrato private previo convenzionamento con il Comune. In tal caso il privato cederà gratuitamente al Comune la proprietà del soprassuolo e realizzerà a proprio carico l'area a parcheggio pubblico soprastante. L'intervento dovrà riguardare l'intera zona sottoposta a vincolo. Il piano autorimessa sottostante non potrà eccedere, come impronta planimetrica, il piano destinato a parcheggio pubblico e sarà dotato di un unico ingresso. La convenzione potrà prevedere la definizioni di ulteriori vincoli tipologici e dettagli costruttivi in funzione delle specifiche località interessate.

153 Lr 11/1998

Art. 91. (Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità).

1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili già assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. g). Qualora il Comune, nei tre anni successivi alla riconferma, non avvii le procedure di acquisizione o non adotti i relativi PUD, tali vincoli non possono essere ulteriormente riconfermati.

Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)

1. Nella “Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità” del PRG” non sono state individuate le aree in cui effettuare interventi per la riqualificazione di fasce edificate lungo tratte stradali¹⁵⁴

¹⁵⁴ Art. 24, comma 9, NAPTP:

9. Il PTP indica nelle tavole in scala 1:20.000 le principali aree in cui effettuare interventi per la riqualificazione di fasce edificate lungo tratte stradali; tali aree sono precisate dal PRG, che definisce, altresì, le modalità di intervento nel rispetto degli indirizzi seguenti:

- a) dotazione di spazi pubblici tali da migliorare l'immagine del sito;
- b) completamento delle dotazioni urbanizzative e miglioramento dell'accessibilità con modalità coerenti con i caratteri dell'area;
- c) definizione degli usi e dell'aspetto delle cortine edilizie e degli spazi liberi pubblici e privati lungo strada al fine di migliorare la qualità residenziale e l'immagine complessiva.

Capo V- Ambiti inedificabili

Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuate le aree boscate e relative, eventuali fasce circostanti. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 33^{III} lr 11/1998 e smi.
2. Nelle aree boscate, gli interventi tengono conto, inoltre, delle norme cogenti delle NAPTP^{IV} e dei piani di settore.
3. All’interno delle aree boscate valgono inoltre i seguenti divieti¹⁵⁵:
 - a) di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero e quelli di ampliamento, nella misura necessaria a consentire l’adeguamento igienico-sanitario, comunque in misura non superiore al venti per cento della superficie utile abitabile in atto, degli edifici esistenti;
 - b) di interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni riguardanti gli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi o alla realizzazione delle aree attrezzate¹⁵⁶ o degli interventi pubblici o di interesse pubblico di cui non siano individuabili alternative di tracciato o di ubicazione che presentino minori impatti ambientali e di quelli direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
4. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all’art. 33 Viabilità, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale¹⁵⁷, nonché di Relazione di Incidenza ai sensi dell’art. 42.

¹⁵⁵ NAPTP , art. 32 comma 6

¹⁵⁶ NAPTP , art. 13, comma 3

¹⁵⁷ NAPTP , art. 32, comma 7 (norma cogente)

Art. 64 (Zone umide e laghi)

1. Non interessa il PRGC

Art. 65 (Terreni sedi di frane)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati^V i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzioni della loro pericolosità. In tali aree si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente¹⁵⁸ e di cui all’ art. 33 NAPTP.
2. Gli interventi simili, come richiamati dalla normativa vigente, comma 3, sono quelli che producono modificazioni ambientali non superiori alle modificazioni derivanti dagli interventi elencati al comma medesimo.
3. Il tecnico incaricato di redigere la perizia geologica e/o geotecnica¹⁵⁹, dovrà evidenziare di aver preso visione degli elaborati relativi agli ambiti inedificabili, al fine di conoscere la situazione geomorfologica dell’area interessata e la tipologia di dissesto che la caratterizza.
4. Precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente posti in zone soggette a frane di colamento, scivolamento:
 - a) prevedere giunti di separazione o giunti elastici che consentano l’adattamento delle opere rigide lineari ai movimenti del terreno continui nel tempo;
 - b) evitare il più possibile variazioni geostatiche, bilanciando l’asportazione di terreno con la realizzazione di opere che trasmettano carichi analoghi a quelli asportati;
 - c) irrigidire la struttura delle opere puntuali (es.:vasche), al fine di minimizzare o perlomeno uniformare possibili cedimenti;
 - d) evitare legami rigidi tra vecchie e nuove strutture negli interventi di recupero e di ampliamento;
 - e) procedere per campioni di pochi metri negli sbancamenti importanti, operando, in caso di presenza d’acqua, con particolare cautela;
 - f) provvedere in tempi brevi alla realizzazione delle opere in progetto al fine di evitare inutili smottamenti che, seppur di minima entità, andrebbero comunque ad ampliare l’area dei materiali rimaneggiati;
 - g) adottare opere di sostegno e controripa drenanti, quali gabbioni, scogliere o terre armate, scegliendo la tipologia idonea in funzione del corpo di frana in esame;
 - h) rimodellare le scarpate adottando valori di pendenza in funzione dell’angolo di attrito interno del materiale interessato dagli interventi e comunque con pendenza non superiore a 35°;
 - i) provvedere ad un rapido inerbimento delle aree rimodellate al fine di evitare erosioni superficiali;
 - j) curare la regimazione delle acque superficiali in particolare nelle aree considerate maggiormente vulnerabili ai processi erosivi o rese

158 art. 35 l.r. 11/1998

159 D.M. 11/03/88,

impermeabili, e l'allontanamento delle stesse al di fuori del corpo in frana;

- k) curare la regimazione delle acque profonde realizzando setti drenanti a tergo di murature di contenimento che dovranno essere dotate di barbacani e l'allontanamento delle stesse al di fuori del corpo in frana;
 - l) prevedere bonifica dei settori imbibiti;
 - m) limitare gli spandimenti irrigui e assicurare la continuità delle canalizzazioni;
 - n) prevedere la periodica manutenzione delle opere.
5. Precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente eseguiti in zone soggette a frane di crollo:
- a) Nei settori soggetti a caduta massi preferire opere interrato o seminterrate, proteggendo adeguatamente la parte superiore in funzione dell'energia di impatto attese;

Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” relativa sono individuati i terreni a rischio di inondazione distinti in: fascia di deflusso della piena, fascia A; nella fascia di esondazione, fascia B; area di inondazione per piena catastrofica, fascia C.
2. Nella fascia A, nella fascia B e nella fascia C si applicano le discipline d’uso di cui alla normativa vignete¹⁶⁰ e contenute nelle norme di attuazione delle cartografia degli ambiti in edificabili di cui alla delibera Giunta regionale n° 422 del 15 febbraio 1999^{VI}.
3. Nell’area di inondazione per piena catastrofica, fascia C, gli interventi ammessi devono rispettare i criteri seguenti:
 - a) le aperture devono essere poste ad una quota minima compatibile con la quota della piena di riferimento indicata nella relazione idrogeologica di accompagnamento del progetto;
 - b) evitare la realizzazione di prese di luce rasoterra;
 - c) evitare la realizzazione di aperture verso il lato (o i lati) di possibile provenienza del flusso delle acque;
 - d) adottare specifici accorgimenti nella progettazione di nuovi edifici o fabbricati o nel caso di ristrutturazione, volti ad evitare o, quando non possibile, a limitare i danni generati dal possibile flusso delle acque. In particolare si dovrà tener conto della situazione geomorfologica in cui ricade l’intervento, al fine di poter individuare la possibile direzione di provenienza delle acque;
 - e) evitare scalinate o rampe di accesso con orientate che possano favorire il convogliamento delle acque, proteggendone adeguatamente l’imbocco;
 - f) curare la regimazione delle acque superficiali nelle aree libere sia private sia pubbliche, soprattutto quando ne sia prevista l’impermeabilizzazione, realizzando adeguato sistema di raccolta delle acque anche mediante terrapieni che li sopraelevino dal piano di campagna, previa verifica di compatibilità ambientale con le aree adiacenti;
 - g) prevedere una eventuale dotazione di adeguate pompe ad immersione autoinnescanti nel caso di locali interrati o seminterrati, qualora non vi sia la possibilità di sfogo naturale delle acque;
 - h) adottare specifici accorgimenti per la regimazione delle acque superficiali in sede di progettazione di nuove strade e di interventi sulla viabilità sia pubblica sia privata;
 - i) evitare scarichi concentrati in pochi punti e verificare sempre “l’idoneità” idrogeologica delle aree che verranno interessate da incremento dell’apporto idrico naturale;
 - j) individuare in sede di progetto i punti “idonei” per lo smaltimento delle acque comunque scorrenti sulla carreggiata per eventi naturali

¹⁶⁰ art. 36 l.r. 11/98

eccezionali o per esondazione di corsi d'acqua adottando gli accorgimenti adeguati alla situazione geomorfologica;

- k) progettare nuovi attraversamenti di corsi d'acqua tenendo conto del possibile apporto solido secondo le direttive tecniche dell'Autorità idraulica;
- l) evitare l'insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la scarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e di rottami, l'accumulo di merci che possano produrre deversamenti inquinanti, l'alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea (fatta salva la trivellazione dei pozzi)¹⁶¹;
- m) progettare ogni intervento prevedendo il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat vegetazionali, eliminando ovunque possibili fattori di degrado e interferenze antropiche non compatibili¹⁶²;
- n) limitare la realizzazione di nuove strade veicolari ai casi di effettiva necessità a servizio degli insediamenti esistenti o prevedibili nei limiti delle presenti norme, curandone l'inserimento ambientale ed in particolare con la copertura vegetale delle scarpate¹⁶³;

161 NAPTP, art. 35, comma 4

162 NAPTP, art. 35, comma 4

163 NAPTP, art. 35

Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)

1. Nella “Cartografia degli ambiti inedificabili” sono individuati¹⁶⁴ i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza. In tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 della lr 11/1998 e smi e relative determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n° 422 del 15 febbraio 1999.
2. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 15 febbraio 1999, Capitolo IV, Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37 lr 11/1998 e smi), gli interventi ammessi devono rispettare i criteri seguenti:
 - a) Nell’unica zona individuata non sono ammesse costruzioni di nessun tipo;
 - b) Sono ammessi interventi di messa in sicurezza e di valorizzazione del percorso lungo il Ru Pompillard utilizzabili nel periodo estivo

¹⁶⁴ Cartografati ai sensi della lr 6/4/98, n. 11, art. 37, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.

Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla Lr 24 giugno 2002, n. 11 ¹⁶⁵, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66,67, precisamente:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della Lr 11/1998 e smi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36 della Lr 11/1998 e smi;
 - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della Lr 11/1998 e smi.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla Lr 11/2002¹⁶⁶, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della Lr 11/1998 e smi;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della Lr 11/1998 e smi;
 - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della Lr 11/1998 e smi.

¹⁶⁵ Lr 24 giugno 2002, n. 11 - *Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.*

¹⁶⁶ Lr 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4 -

Titolo III - Disposizioni finali

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

1. Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della lr 11/1998 e smi.

Art. 71 (Poteri di deroga)

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme ad eccezione di quelle derivanti da disposizioni di legge o regolamenti, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico¹⁶⁷.
2. Fatte salve le determinazioni della struttura regionale competente in materia di urbanistica sono da ritenersi di interesse pubblico le destinazioni d'uso che perseguiscano finalità di carattere generale, sotto l'aspetto economico, culturale, della produzione di energia con fonti rinnovabili, sociale, sportivo, produttivo, igienico, religioso. Sono da ritenersi di interesse pubblico¹⁶⁸, indipendentemente dal soggetto proponente, le seguenti destinazioni d'uso:
3. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni.
4. Il Sindaco, previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario, o della struttura sanitaria competente in materia, potrà concedere la deroga relativa alle distanze da mantenere per la realizzazione di attività di cui all'elenco delle attività insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie contenuto nel D.M. 5 settembre 1994.

Art. 72 Definizioni

1. Le sigle e le definizioni utilizzate nelle norme di attuazione sono quelle elencate nella deliberazione di consiglio regionale del 24/3/1999 n. 517/XI.
2. Sono di seguito riportate le principali sigle e terminologie utilizzate:
3. ST: Superficie territoriale

¹⁶⁷ Lr 6 aprile 1998, n. 11 - Art. 88. (Poteri di deroga).

I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.

¹⁶⁸ Deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 1996, n. 3766

4. S_{lp}: Superficie lorda dei piani;
5. S_u: Superficie utile abitabile;
6. S_{ur}: Superficie urbanistica
7. I: Densità Fondiaria (S_{ur}/S_F)
8. RC: Rapporto di copertura
9. D_f: distanza massima tra i fabbricati;
10. H_{max}: altezza massima dei fabbricati.

I Sono servizi e attrezzature di rilevanza locale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti:

a) attrezzature a rete:

- 1) **rete delle strade carrabili, ivi comprese quelle regionali, e pedonali;** (vedi punto 8 del b;)
- 2) reti delle fognature bianche e nere, ivi compreso il collettore di adduzione delle acque nere all'impianto di depurazione
- 3) rete acquedottistica, ivi comprese le opere di captazione e le condotte adduttrici;
- 4) rete di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;
- 5) rete di illuminazione pubblica;
- 6) rete telefonica e similari;
- 7) aree per la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi di provenienza domestica;
- 8) **rete di gas ;**
- 9) reti di teleriscaldamento ivi compresa la centrale di produzione.

b) servizi e attrezzature puntuali

- 1) per la sanità, ambulatorio medico di base, farmacia, assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido,...); discariche controllate per rifiuti speciali, e similari;
- 2) per la sicurezza, aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e similari;
- 3) per l'istruzione, scuola materna, scuola elementare, scuola media;
- 4) per la cultura, biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , **e similari;**
- 5) per la ricreazione; verde attrezzato aree per il gioco, aree pic-nic **e similari;**
- 6) per il commercio, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita di minori dimensioni, mercato, **e similari;**
- 7) per l'amministrazione, uffici comunali e comunitari , poste, credito, e **simili**, cimitero;
- 8) spazi per i trasporti, impianti speciali. (parcheggi attrezzati, punti di informazione, punti di ristoro, servizi igienici, raccolta rifiuti ecc.. ecc..), viabilità ordinaria, e **simili;**
- 9) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e **simili**.

II 1. Sono servizi e attrezzature di rilevanza regionale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti nonché quelli assimilabili:

a) per la sanità: presidi ospedalieri e poliambulatoriali, cliniche specializzate;

b) per l'istruzione scolastica: scuole medie superiori;

-
- c) per l'istruzione superiore: sedi di corsi universitari o postuniversitari o di formazione specializzata, centri di ricerca;
 - d) per i trasporti: stazioni ferroviarie con nodi di interscambio, stazioni aeroportuali, interporto e servizi di Stato per il transito internazionale;
 - e) per l'amministrazione e i servizi finanziari, di gestione delle attrezzature di base e per la comunicazione: uffici dello Stato e della Regione, uffici centrali di enti statali o regionali;
 - f) per il commercio: grande distribuzione ovvero centri commerciali integrati di cui alla vigente legislazione, supermercati e servizi per la distribuzione all'ingrosso;
 - g) per lo sport e il tempo libero: grandi stadi, teatri, grandi palazzetti per lo sport, grandi parchi per la ricreazione e gli sport tradizionali, grandi attrezzature per lo sport estivo all'aperto, casa da gioco;
 - h) i servizi prevalentemente rivolti alle imprese e alla produzione.

/// Art. 33 (Aree boscate)

1. E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatosi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso.

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.

5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.

6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.

7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.

8. L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.

9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.

10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all'approvazione dell'individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7.

11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione della l. 431/1985.

IV ARTICOLO 32 BOSCHI E FORESTE

7. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'articolo 21, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale.

V Cartografati ai sensi della l.r. 6/4/98, n. 11, art. 35, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.

VI a) Nella fascia A devono essere privilegiati gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali e all'eliminazione, ove possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica. Deve essere assicurato il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, lungo le sponde dell'alveo inciso. Deve evitarsi in modo assoluto la realizzazione di nuove opere che possano accentuare il rischio di inondazione. Deve essere perseguito il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo assicurando l'evoluzione naturale del corso d'acqua.

b) Nella fascia B gli interventi consentiti devono assicurare : il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area ; l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. Devono inoltre essere privilegiati gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali e all'eliminazione, ove possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica. Deve limitarsi, per quanto possibile, la realizzazione di nuovi edifici od attrezzature la cui realizzazione deve comunque essere preceduta da una verifica circa l'impossibilità di realizzare i medesimi in luoghi non a rischio di esondazione, oltreché da una verifica di compatibilità dell'opera stessa con le condizioni di rischio di inondazione.

1. FASCIA A. E' costituita dalla porzione di alveo (comprese le forme fluviali riattivabili) che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena ordinaria annuale. Qualora si voglia utilizzare per la delimitazione della fascia un criterio idraulico, si dovrà assumere un tempo di ritorno pari a 20 anni. Il limite della fascia così definito va esteso in modo tale da tenere conto delle possibilità di accesso con mezzi d'opera alle opere di sistemazione idraulica, di ricostituzione degli equilibri naturali e dell'esistenza delle interferenze antropiche esistenti.

a) Modalità di definizione.

-
- 1) Nelle aree regolarizzate sotto l'aspetto idraulico il limite della fascia coincide con l'ipotesi del progetto di sistemazione idraulica del corso d'acqua, per i valori di piena assunti per i calcoli idraulici di riferimento, a meno che non verifichino evidenze tali da inficiare la validità delle opere di protezione eventualmente presenti (arginature danneggiate, vetuste o in cattivo stato di manutenzione, opere che sbarrino o restringano l'alveo);
 - 2) Aree non regolarizzate sotto l'aspetto idraulico:
 - 2.1) aree di fondovalle (comprese quelle di possibile riattivazione di canali di deflusso abbandonati) interessate o potenzialmente interessate da fenomeni di trasporto solido grossolano e correnti ad elevata velocità;
 - 2.2) conoidi o settori di conoidi attive non incise all'apice o con alveo pensile, storicamente alimentate o a valle di bacini fortemente dissestati.
 - b) Disciplina d'uso.
 - 1) La fascia A è inedificabile, in essa è quindi vietata ogni attività di trasformazione dello stato dei luoghi o di modifica dell'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio.
 - 2) Sono consentite, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente salvo che per le opere eseguite dall'Autorità stessa per i suoi fini istituzionali, esclusivamente le seguenti attività:
 - 2.1) le occupazioni temporanee, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, finalizzate all'esecuzione di lavori in alveo o sulle sponde o all'attraversamento del corso d'acqua con strutture provvisorie;
 - 2.2) la realizzazione di opere di derivazione d'acqua e di accessi per natanti;
 - 2.3) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - 2.4) gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione delle opere esistenti o delle sponde e dell'alveo, comportanti anche asportazione di materiale litoide e il taglio della vegetazione eventualmente presente, compatibili con la delimitazione della fascia derivante dall'assetto dell'alveo;
 - 2.5) la realizzazione di manufatti e opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali che non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nella fascia, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
 - 2.6) demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità di edifici esistenti.
 2. FASCIA B. E' costituita dalla porzione di territorio interessato da inondazioni al verificarsi della piena di riferimento. Qualora si voglia utilizzare per la delimitazione della fascia un criterio idraulico, si dovrà assumere un tempo di ritorno pari a 100 anni.
 - a) Modalità di definizione.
 - 1) Nelle aree regolarizzate sotto l'aspetto idraulico il limite della fascia coincide con l'ipotesi del progetto di sistemazione idraulica del corso d'acqua, per i valori di piena assunti per i calcoli idraulici di riferimento, a meno che non si verifichino evidenze tali da inficiare la validità delle opere di protezione eventualmente presenti (arginature danneggiate, vetuste o in cattivo stato di manutenzione, opere che sbarrino o restringano l'alveo)
 - 2) Aree non regolarizzate sotto l'aspetto idraulico:
 - 2.1) Aree di fondovalle interessate da fenomeni alluvionali con prevalente portata liquida e bassa velocità della corrente;
 - 2.2) Conoidi o settori di conoidi potenzialmente attivi con caratteristiche di pericolosità inferiore a quella della fascia A), interessati da fenomeni alluvionali con prevalente portata liquida e bassa velocità della corrente
-

b) DISCIPLINA D'USO

- 1) Nella fascia B è vietato ogni intervento che comporti una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso.
 - 2) Sono consentite, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente salvo che per le opere eseguite dall'Autorità stessa per i suoi fini istituzionali, esclusivamente le seguenti attività:
 - 2.1) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - 2.2) gli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione delle opere esistenti o delle sponde e dell'alveo, comportanti anche asportazione di materiale litoide e il taglio della vegetazione eventualmente presente;
 - 2.3) la realizzazione di manufatti e opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici che possono avere luogo nella fascia, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso;
 - 2.4) le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie e di volume, interessanti attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale;
 - 2.5) la realizzazione di aree sportive o destinate all'attività ricreativa o agrituristica comprese delle strutture di servizio, ove non ubicabili altrove e compatibili con le condizioni di sicurezza.
 - 3) Sono consentite le seguenti attività senza nulla osta da parte dell'Autorità idraulica competente:
 - 3.1) gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti i fabbricati a qualsiasi uso adibiti, comportanti anche la sopraelevazione degli stessi con aumento di superficie o volume ove consentito dagli strumenti urbanistici comunali, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale destinazione ad usi compatibili con il grado di rischio di queste ultime;
 - 3.2) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto delle legislazione in materia connessi alle esigenze delle attività e degli usi a cui sono destinati gli stessi; sono ammesse le variazioni di destinazione d'uso a patto che sia migliorata la condizione di rischio della struttura.
-